

ECOMUSEI


Stato dell'Arte e Prospettive



ATTI DELLA GIORNATA DI STUDIO

14 Dicembre 2009, Rovigo, presso la Sala degli Arazzi - Accademia dei Concordi

con il sostegno della



L'ecomuseo è un progetto sociale, poi ha un contenuto culturale e infine s'appoggia sulle culture popolari e sulle conoscenze scientifiche.

Quello che non è: una collezione, una trappola per turisti, a struttura aristocratica, un museo delle belle arti.

Hugues de Varine

Programma della Giornata di Studio

Saluti

Luigi Costato
Presidente Accademia dei Concordi

Tiziana Virgili
Presidente Provincia di Rovigo

Laura Negri
Assessore Provinciale alla Cultura e Turismo

Leobaldo Traniello
Consigliere Generale
Fondazione Cassa di Risparmio
Padova e Rovigo

Programma

coordina **Laura Negri**

Paola Zanovello
Giovanni Cagnoni
Università di Padova

Ecomusei, stato dell'arte

Alessandro Massarente
Università di Ferrara

*Musei nei luoghi.
Ecomusei, identità locali e
paesaggi culturali*

Aurora Di Mauro
Direzione Beni Culturali
Regione del Veneto

*Museo ed ecomuseo:
questione di titoli.*

Giuseppe Marangoni
Alberto Spagnolo
Turismo & Cultura

*Ecomuseo del Mulino
Pizzon di Fratta Polesine*

Angelo Mussoni
Cooperativa sociale
Altre strade

*Musei territoriali e ecomuseo
come modello di rete*

Gian Piero Turchi
C.U.R. Rovigo
Università di Padova

*Un modello di ecomuseo per lo
sviluppo del territorio.*

Segreteria organizzativa:

Provincia di Rovigo – Sistema Museale Provinciale
tel. 0425 460318-386370 fax 0425 386350
sistema.museale@provincia.rovigo.it
www.smppolesine.it

PREMESSA

di **Leobaldo Traniello**, Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo

L'appoggio che la Fondazione della Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo ha voluto dare allo svolgimento di questo Convegno risiede nel fatto che, come riportato nella frase di Hugues de Varine, l'ecomuseo è prima di tutto un progetto sociale, dotato inoltre di un valore culturale. Proprio l'ambito sociale e le attività culturali rappresentano il cuore dell'azione della Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo, come ampiamente visibile in questi anni. L'auspicio è che lo strumento-ecomuseo possa concretamente trasformarsi in una serie di azioni sul territorio, con la garanzia che la Fondazione della Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo porrà la massima attenzione nel seguire lo sviluppo di questi progetti così vicini al suo spirito più autentico.

INTRODUZIONE

di **Laura Negri**, Assessore al Turismo, Provincia di Rovigo

La scelta di aprire gli Atti di questo Convegno con un contributo del dott. Maurizio Maggi, principale autorità italiana sugli ecomusei, chiarisce il carattere centrale che il Polesine vuole assumere all'interno del dibattito sugli ecomusei a livello nazionale proponendo, oltre ad alcune realizzazioni in atto o in fieri, una serie di innovative riflessioni sulla natura stessa degli ecomusei e su alcune possibili nuove direzioni. L'Assessorato alla Cultura dell'Amministrazione Provinciale di Rovigo si è impegnato molto in questo senso: nell'anno 2009 sono stati proposti due importanti convegni sul tema, il presente di cui si pubblicano gli atti, ed il precedente del 18 aprile, presso Villa Badoer a Fratta Polesine, dove si è discusso di metodi e pratiche nell'ambito ecomuseale.

Il 2009 ha quindi rappresentato un importante anno di riflessione su questi temi, anche in un periodo complicato come questo, in cui vecchi equilibri sembrano mostrare la 'corda' e nuove prospettive, come la via proposta in questi atti, possono rappresentare un'alternativa complessa ma efficace.

CHE COSA FA UN ECOMUSEO¹

Maurizio Maggi, IRES Piemonte

Per parlare degli ecomusei vorrei partire da un dato più familiare, perchè “ecomuseo” è un parola strana, è un concetto ancora non molto conosciuto in Italia, sebbene ci siano ormai ben 7 leggi regionali, ed è un concetto ancora da esplorare. Io invece vorrei partire da un esempio ancora più semplice: il concetto di diversità culturale. Noi ci confrontiamo ogni giorno con questo concetto, anche nei precedenti interventi, quando si parlava di paesaggio, ma anche di locali storici. In Italia è presente questo concetto, non c'è un territorio che sia uguale all'altro; in questo senso possiamo parlare di territori. Oggi siamo in un momento in cui da diversi anni molte persone avvertono un pericolo, che questa diversità possa anche declinare, possa in parte andare perduta. Gli elementi sociali ed economici che potrebbero minare questa diversità, ad esempio attraverso architetture più omologate, o parcheggi dei centri commerciali tutti uguali. Questo tipo di risultato della modernità apparentemente sembra essere una cosa gravissima. In realtà non è detto che i due elementi, la conservazione della bellezza e la modernità, non possano coesistere, senza una rinuncia forte dell'elemento identitario di un particolare territorio; in alcune comunità questa coesistenza si è dimostrata possibile. Spesso in gruppi di lavoro emergono confronti tra realtà simili, con le stesse caratteristiche, ad esempio valli con le stesse miniere di talco; solo che, a parità, alcune comunità hanno iniziato un percorso di valorizzazione, altre meno.

Il punto essenziale del mio lavoro, appartengo ad un ente di ricerca pubblico della Regione Piemonte, IRES, e mi sono occupato soprattutto negli ultimi anni, di capire quali sono gli elementi che favoriscono il successo oppure che possono portare all'insuccesso una comunità locale quando decide di usare questo tipo di risorse in funzione del proprio sviluppo economico e migliorare in generale il territorio in cui abita. Come mai a volte si fallisce e a volte si riesce?

¹ Contributo per il convegno *Ecomusei, metodi e pratiche*, tenutosi a Fratta Polesine il 18 aprile 2009.

Questo soprattutto sarà l'argomento di questa comunicazione.

Tutti si sono resi conto che la diversità è un valore. Come si fa a rendere concreto questo valore? Chiarisco subito una soluzione che molto spesso si presenta quasi immediata, quasi *self evidence*, l'uso del patrimonio in funzione turistica. Questa può essere una soluzione possibile, ma non è detto che sia l'unica; però attenzione, perchè il turismo può funzionare bene o male a seconda non soltanto di come sono fatti i turisti, uno pensa: “turismo di massa no, turismo di esplorazione si”. La differenza non è il turista, che potenzialmente può essere la stessa persona, magari proprio uno come noi; quello che fa la differenza è il territorio, la società locale; il turismo, in un certo senso, è un po' come l'acqua piovana per il terreno, è indispensabile per la creazione della vita, perchè ci sia qualcosa di nuovo. Il turismo, anche se non si chiamava così, è sempre esistito; l'acqua può essere fonte di vita o di distruzione, dipende dal terreno, l'acqua è sempre quella. Un terreno preparato e lavorato per accogliere l'acqua può dare il massimo, sennò può essere addirittura dannoso; l'ecomuseo può essere questo: un modo per rendere concreto il valore di questa diversità anche preparando il terreno; bisogna preparare le persone, la società a gestire questo tipo di valore, la diversità è nel territorio ed è stata creata nel tempo in modo consapevole e inconsapevole.

Entrando più nel vivo nel tema dell'ecomuseo, voglio citare l'esperienza molto interessante di un gruppo di ecomusei, italiani e stranieri, che nel 2004 hanno dato vita al gruppo “Mondi Locali” per un confronto sul funzionamento o meno, sulle problematiche degli ecomusei. Il lavoro ruota attorno non alla domanda “cos'è un ecomuseo”, ma “cosa fa un ecomuseo”. Gli ecomusei sono molto diversi gli uni dagli altri e fanno tantissime cose. Da questo confronto sono emerse tre grandi aree di attività all'interno degli ecomusei che funzionano.

Il primo ambito di cose che un ecomuseo fa è la scoperta e la conoscenza dei luoghi e di tutti gli aspetti di valore che sono sul territorio. Questo aspetto è importante solo se gli abitanti dei luoghi ne sono consapevoli, se ne rendono conto.

Il secondo aspetto riguarda le persone e la capacità di decidere assieme, la *leadership*, se vogliamo usare questo termine, ma potremmo dire anche la capacità imprenditoriale delle persone, che in fondo è un concetto molto simile: la capacità delle persone di mettersi insieme per fare un progetto plurale. Questa capacità è fondamentale perchè un ecomuseo possa funzionare bene; ad esempio un censimento delle risorse locali, se fatto dai cittadini, crea un gruppo che impara a conoscersi tra i componenti, e che impara anche a negoziare, in un certo senso, diventando un filtro per poter capire quale dei valori espressi dal territorio è più importante di un altro, quale va considerato per primo; in questa scoperta che si fa insieme c'è anche un valore di formazione delle persone, su un aspetto importantissimo che nessuna scuola dà: la capacità di negoziare con gli altri, di mettersi d'accordo tra i vari interessi dei singoli. L'aspetto della formazione delle persone è particolarmente importante perchè poi permette di gestire alcuni altri elementi, come ad esempio il turismo di cui si accennava prima, piuttosto che essere passivi di fronte a questi. Avere un forte afflusso turistico in un luogo dove sono presenti persone di forte capacità imprenditoriale, di organizzarsi, è importante anche per il turismo, il quale crea valore, però rischia anche di andare da altre parti, riducendo la potenziale ricaduta a livello locale. In Italia abbiamo l'esempio più clamoroso del mondo, da questo punto di vista: il sito di Pompei è il secondo sito archeologico più visitato del mondo. Ho parlato con molti amministratori di Pompei, con molti studiosi, il Direttore Generale della Regione Campania De Caro, con abitanti di Pompei; tutti si lamentavano del fatto che tutta questa gigantesca massa di turisti non porta quasi nulla a livello locale: è un esempio negativo in relazione all'esempio dell'acqua piovana fatto prima.

Il terzo ambito importante è quello delle scelte, della capacità progettuale; naturalmente le due cose sono strettamente legate: se si scelgono gli strumenti giusti per valorizzare il territorio è più facile costruire una *leadership* e che proponga progettualità efficaci.

Ho parlato di *che cosa fa, che cosa deve fare* un ecomuseo, non ancora di *che cos'è* un ecomuseo; se l'ecomuseo fa, bene, sennò si passa ad un altro strumento; l'ecomuseo non ha una metodologia vera e

propria, anche se ultimamente si sta lavorando ad una *road map* per l'indicazione dei principali passi operativi.

La prima e più importante cosa da fare quando si vuol fare un ecomuseo, o si discute dell'opportunità o meno di farla è il perchè lo si fa, qual'è la sfida: gli ecomusei di successo rappresentano infatti delle risposte efficaci a delle sfide locali. La discussione del gruppo di lavoro deve dunque essere aperta, andare al di là dei luoghi comuni, non basta dire solamente di voler valorizzare il proprio patrimonio, Pompei infatti è valorizzata, ma non sicuramente per i pompeiani.

ECOMUSEI: STATO DELL'ARTE

Prof. Paola Zanovello, arch. Giovanni Cagnoni

Università di Padova

Indice

1. Nascita della parola “ecomuseo”
2. Cos'è e cosa non è un ecomuseo
3. Temi più attuali: turismo consapevole – sistema agroalimentare
4. Situazione italiana
5. Situazione veneta

1. Nascita della parola “ecomuseo”

La parola “ecomuseo” ha una data di nascita, il 3 settembre 1971, e due padri: Hugues de Varine e Georges Riviere. E' significativo che il concetto di ecomuseo sia nato da un dialogo, e da una piccola provocazione.

Seguiamo il racconto di Hugues de Varine (*de Varine H., L'ecomusée* (1978), in Wasserman F. ed. Vagues, MNES, 1992, p. 448):

“Nella primavera del 1971, al ristorante “La Flambée”, a Parigi, un pranzo di lavoro riuniva Georges Henri Rivière, ex direttore e consigliere permanente dell'Icom (International Council of Museums), Serge Antoine, consigliere del ministro per l'ambiente, e me stesso, allora direttore dell'Icom.

Lo scopo era di discutere alcuni aspetti della Nona conferenza generale del Consiglio Internazionale dei Musei che doveva tenersi nell'agosto di quell'anno, a Parigi, Dijon e Grenoble.

Si parlava dalla giornata di Digione e del fatto che dovessimo esservi ricevuti dal, sindaco della città e

ministro per l'Ambiente, primo in Francia a ricoprire quel titolo. Fra gli argomenti toccati vi era il tenore del discorso che il ministro-sindaco doveva pronunciare. Georges Henri Rivière ed io auspicammo vivamente che, per la prima volta in una conferenza internazionale di quell'importanza, un uomo politico di primo piano legasse pubblicamente il museo e l'ambiente. Si trattava di aprire una nuova strada alla ricerca museologica, in un campo la cui importanza, allora appena riconosciuta, sarebbe stata confermata solennemente l'anno seguente, durante la conferenza Onu a Stoccolma.

Serge Antoine era reticente: il museo non poteva certo essere oggetto di una dichiarazione realmente innovativa. Parlare di utilità del museo al servizio dell'ambiente avrebbe fatto sorridere in riferimento a una istituzione così legata al passato. No, per fare passar un simile messaggio si doveva veramente abbandonare la parola museo. Poujade sarebbe stato certamente sensibile al ruolo pedagogico del museo come mezzo supplementare nella sua crociata per la divulgazione e la protezione della natura, ma non era il caso di pronunciare la parola museo al di fuori di un discorso puramente formale.

Ci sforzammo senza successo, Georges Henri Rivière ed io, di convincere il nostro interlocutore della vitalità del museo e della sua utilità. Finalmente quasi per scherzo dissi « sarebbe assurdo abbandonare la parola ; meglio piuttosto cambiarne l'immagine commerciale... ma si potrebbe cercare di creare una nuova parola a partire dal museo... » Tentai diverse combinazioni di sillabe a partire dalle due parole “ecologia” e “museo”. Al secondo o terzo tentativo pronunciai “ecomuseo”. (...) Qualche mese dopo, il 3 settembre 1971, a Digione, il ministro Poujade, davanti a 500 museologi e museografi del mondo intero ufficializzava l'ecomuseo. “Noi ci muoviamo verso quello che alcuni definiscono già ecomuseo, un approccio vivente attraverso il quale il pubblico, e i giovani in primo luogo, si riappropriano della grammatica di base dell'uomo, delle sue cose e del suo ambiente visti nella loro evoluzione”.

2. Cos'è e cosa non è un ecomuseo

Seguiamo ancora de Varine, in una sua definizione del 2008:

“ L’ecomuseo è un progetto sociale, poi ha un contenuto culturale e infine s’appoggia sulle culture popolari e sulle conoscenze scientifiche. Quello che non è: una collezione, una trappola per turisti, una struttura aristocratica, un museo delle belle arti. ”,

In questi 37 anni gli ecomusei hanno avuto una notevole diffusione. Attualmente in Europa quelli censiti dall'Osservatorio Ecomusei di Torino sono più di 350. In Italia sono oltre 140. In realtà gli ecomusei sono in numero molto maggiore. Proprio in Italia questo modello ha avuto una notevole diffusione, spesso producendo risultati molto diversi tra loro. La definizione di Maurizio Maggi, del 2002, ci aiuta a capire di più il concetto di ecomuseo: *un patto con il quale la comunità si prende cura di un territorio.*

Questa definizione mette al centro la comunità che appartiene al territorio, che molto spesso è un vero e proprio patrimonio di peculiarità. Ma lo sviluppo, la cura, la salute di questo patrimonio è imprescindibile dalla volontà dei componenti della comunità di svilupparlo. Dall’esterno ci possono essere solamente operazioni di facilitazione di un percorso di formazione ecomuseale, la scelta delle varie direzioni da prendere, o da non prendere, spetta sempre alla comunità di appartenenza. Gli strumenti di costruzione di un ecomuseo sono numerosi, dalla mappa di comunità al Centro di Interpretazione del territorio, dalla creazione di itinerari alla valorizzazione dei beni immateriali. Attualmente, nelle regioni che hanno il maggior numero di ecomusei, in particolare il Piemonte, la Lombardia, il Trentino, l'Emilia Romagna, la Toscana e la Puglia, si stanno sviluppando reti regionali che legano tra loro gli ecomusei. La tendenza attuale, sancita da più incontri a livello nazionale, è la creazione di un *Coordinamento Nazionale degli Ecomusei.*

3. Temi attuali

Considerando sinteticamente gli aspetti più attuali relativi alle cosiddette “buone pratiche” degli ecomusei, in particolare per quanto riguarda il turismo “consapevole” ed il sistema agroalimentare, si può rilevare quanto segue:

- **Turismo “consapevole”.** De Varine parlava di “trappole per turisti”; la Regione Veneto ha nel turismo la maggior fonte di entrate; tra gli scopi principali dell'ecomuseo c'è sicuramente quello di migliorare la qualità dei propri territori, in particolare se l'ecomuseo è partecipato dai propri abitanti, che lo sanno raccontare; se ha una serie di proposte che si distinguono da quelle normalmente offerte, e che hanno forti legami con il territorio; se propone una filiera ‘corta’, in particolare legata all'offerta enogastronomica, legata ai produttori del territorio; in sintesi, un'offerta turistica risulta efficace se il territorio che la propone è ‘in salute’, e lo comunica.
- **Sistema agroalimentare.** Anche se nella notevole varietà e specificità dell'offerta agroalimentare nel territorio italiano, molto spesso la semplice promozione del paniere dei prodotti può causare aumento dei prezzi e diminuzione della qualità dell'offerta; se invece si valorizza la tipicità in modo sostenibile, si sviluppa anche la capacità di fare sistema e di sviluppare alcune attitudini imprenditoriali di un territorio; ad esempio, l'ecomuseo dei terrazzamenti e della vite a Cortemilia, in provincia di Cuneo, è garante di 17 aziende agricole che offrono un paniere concordato e condiviso in termini di qualità e controllo dei prezzi, accessibilità di visita alle singole aziende e verifica dei processi produttivi della loro filiera ‘corta’.

4. La situazione italiana

Questi temi sono tra i più sentiti nella comunità italiana degli ecomusei, una realtà, come abbiamo detto prima, estremamente eterogenea.

Può dunque essere utile fornire un quadro esauriente delle norme che regolano gli ecomusei, e sull'eterogenea realtà veneta; attualmente, a livello nazionale, si riscontrano due progetti di legge-quadro del Senato della Repubblica (l'ultimo dei quali risalente al 14 ottobre 2009); a livello territoriale, si contano invece 7 leggi regionali, attualmente operative, sugli ecomusei in Italia:

1. il Piemonte, con la legge Regionale 31/95 e successive modifiche con la LR n. 23/98;
2. la Provincia di Trento, con la L.P. n. 13/2000
3. il Friuli Venezia Giulia, con la Legge Regionale n.10/2006
4. la Sardegna, con la legge Regionale 14/2006
5. la Lombardia con la legge Regionale n. 56/2007
6. l'Umbria con la Legge Regionale n. 34/2007
7. il Molise con la Legge Regionale n. 11/2008

Tra le caratteristiche comuni di queste leggi è la costituzione di un finanziamento specifico dedicato allo sviluppo di una rete ecomuseale. In Friuli sono partiti corsi per operatori ecomuseali. In realtà, come dimostrano gli esempi più sotto riportati, alcune reti ecomuseali si sono sviluppate anche senza una specifica legislazione, ma rispondendo ad una esigenza del territorio:

- in Toscana è in dirittura d'arrivo il Testo Unico delle disposizioni in materia di Beni, Istituti e attività culturali, che contiene, dall'articolo 16, disposizioni ed indirizzi per gli ecomusei. Comunque la Regione Toscana ha sviluppato una importante rete di ecomusei, in particolare nel Casantinese, dove si sono sviluppati 17 antenne, 17 ecomusei di diverse tipologie;
- In Emilia Romagna la discussione a livello regionale se è più adatta una legge *ad hoc* oppure

una direttiva sugli *standard* museali. La legge regionale 18/2000, *Norme in materia di biblioteche, archivi storici, musei e beni culturali*, ed in particolare l'art. 14, Organizzazione Museale Regionale, può rappresentare un riferimento utile per i nostri ecomusei, dato che ne promuove la creazione e ne regola l'attività. In realtà, pur senza una legge dedicata, la Regione Emilia Romagna ha una propria rete ecomuseale, composta da 16 ecomusei;

- In Puglia si è sviluppata una rete ecomuseale, attraverso il progetto pilota del Salento, e la Capitanata, con il costituendo Ecomuseo della valle del Carapelle.

5. La situazione veneta

In Veneto, l'Osservatorio Ecomusei ha censito solamente 7 ecomusei, di cui 4 *in acto* e 3 *in fieri*, di seguito elencati:

1. L'ecomuseo AD Mira Brenta, Mira (Ve), *in acto*
2. L'ecomuseo Malga Zocchi, San Zeno di Montagna (Vr), *in fieri*
3. L'ecomuseo della Laguna di Venezia, proposta di legge in Regione, *in fieri*
4. L'ecomuseo del Gheterle, Roana (Vi), *in acto*
5. Ecomuseo della paglia, Crosara di Marostica (VI), *in acto*
6. Laboratorio di archeologia industriale, Schio (Vi), *in acto*
7. Ecomuseo di Piazzola sul Brenta (Pd), *in fieri*

Il primo dato che si può rilevare è rappresentato dalla scarsità del numero di ecomusei censiti rispetto alle Regioni dotate di una specifica legislazione sugli ecomusei. Il secondo dato è che la quasi totalità degli ecomusei attivi appartiene alla Rete Museale dell'Alto Vicentino, formato da 28 siti; (dal portale web: *La Rete Museale Alto Vicentino, ufficialmente costituita nel marzo del 2001, è espressione della volontà di 14 Amministrazioni Comunali - Lusiana, Malo, Marostica, Monte di Malo, Nove, Recoaro*

Terme, Roana, Santorso, S. Vito di Leguzzano, Schio, Tonezza del Cimone, Valdagno, Valli del Pasubio e Valstagna - di dare il via ad un progetto culturale unitario in grado di favorire l'attivazione e lo svolgimento coordinato di funzioni e servizi volti alla valorizzazione dei musei e del patrimonio culturale del proprio territorio, in un'ottica di collaborazione e di integrazione²)

Inoltre, la Rete Museale Alto Vicentino è strutturata con un Centro Servizi che funziona come un Centro di Interpretazione del Territorio.

I restanti sistemi museali provinciali sono i seguenti:

- Verona propone un sistema museale per tematismi, senza alcun ecomuseo al proprio interno.
- Nel piano strategico della provincia di Treviso, alla voce “opportunità” si cita l'ecomuseo, mentre invece la Provincia lega la musealizzazione del proprio territorio all'offerta turistica.

Nel febbraio 2007 si è tenuto a Ponte di Piave il Forum Provinciale degli Ecomusei, promosso *in primis* dal Comune e dalla Provincia di Belluno, promotori di un Disegno di Legge per “Istituzione degli ecomusei in Provincia di Belluno”.

In più, esistono nel territorio veneto molte realtà che sono, o sono state, assommabili ad un ecomuseo; tra le tante, ricordo il lavoro svolto con la Comunità di Cinto Euganeo, già presentato nel precedente convegno di Fratta Polesine.

Chiudo con il Sistema Museale della Provincia di Rovigo, che già propone al suo interno l'ecomuseo dell'Ente Parco Regionale del Delta del Po, e che si sta delineando come la più determinata forza trainante per lo sviluppo degli ecomusei nel Veneto. Infatti, attraverso una riflessione metodologica che continua attraverso questa giornata di studi, si definisce ed approfondisce il concetto di ecomuseo ed il suo sviluppo, al fine di iniziare un dialogo con il territorio e la comunità.

² <http://www.retemusealealtovicentino.it>

MUSEO ED ECOMUSEO: QUESTIONE DI TITOLI

Dr.ssa Aurora Di Mauro, Regione del Veneto – Direzione Beni Culturali

Al di là della definizione storica, che non a caso il dépliant riporta a capello del programma, data da Hugues de Varine, come ente di governo del territorio, delegato sin dalla stesura della Costituzione a emanare leggi e dare indirizzi per i musei locali e di interesse locale, ci si chiede cosa si debba realisticamente intendere per ecomuseo. Vi è una distinzione o, persino, una contrapposizione tra la definizione di ‘museo’ (quella data a suo tempo dalla Regione del Veneto con la DGR n.2863 del 2003 con la quale è stato recepito il documento ministeriale sugli standard museali e quella espressa, all’articolo 101 comma 2 lettera a, dal Codice dei Beni culturali e del Paesaggio) e quella di ecomuseo comunemente intesa e che ha insita l’idea di un rapporto speciale e ‘pattizio’ con la comunità? Vi è, dunque, una differenza sostanziale tra l’**essere** museo e l’**avere** i titoli per esserlo?

Dal punto di vista formale dovremmo dire di sì. Ma è anche vero che, a fronte di una storia centenaria (per fermarci almeno alla categoria dei comunali) dell’istituto museale in Italia, abbiamo dovuto aspettare prima il 1999 (con il testo unico dei Beni culturali) e poi il XXI secolo (con la definizione data dal Codice del 2004) per avere una definizione ufficiale di cosa si debba intendere per “museo”. E ancora non son sopite del tutto, anche se ormai un po’ afone, le polemiche seguite ad un forte rammarico espresso dall’ICOM per non aver visto, in sede di stesura del Codice stesso, accolta completamente la definizione di museo che l’organizzazione internazionale aveva da tempo individuato con chiarezza.

E’ evidente che non è una norma o una legge che a monte definisce in modo perentorio la ricchezza espressiva dell’essere museo oggi, ma è altrettanto vero (e oggi sempre più necessario) che si debbano dare degli indirizzi per far acquisire a ‘situazioni’ museali particolari i ‘titoli’ per essere chiamati senza ombra di dubbio ‘ecomusei’.

Non è una questione di dibattito tra leggi nazionali e leggi regionali, ma di confronto costante che deve essere tenuto in vita su questo terreno (e il Coordinamento Nazionale degli Ecomusei sta lavorando in tal senso) tra le diverse tipologie e i diversi modi di essere ecomuseo in Italia, anche in riferimento alle esperienze europee.

L'essere ecomuseo può risultare una interessante opportunità per potenziare il ruolo sociale del museo, che anche il Codice gli riconosce, stabilendo – grazie ad una auspicabile attenzione della classe politica ed amministrativa oltre che del mondo associativo e dell'impegno civile – una relazione virtuosa con il territorio allo scopo di valorizzarlo nel senso più autentico: assegnandogli il valore che merita e, nello stesso tempo, estendendo il potere del valore etico, sociale, culturale, turistico e quant'altro alle reti di relazioni che si muovono tra museo e territorio, come ben già aveva individuato l'ottavo ambito del documento ministeriale “Atto di indirizzo sui criteri tecnico-scientifici e sugli standard di funzionamento e sviluppo dei musei” emanato nel 2001.

L'ECOMUSEO "MULINO AL PIZZON"

Alberto Spagnolo e Giuseppe Marangoni

Il contesto ecomuseale

Il Pizzon è un singolare borgo in Comune di Fratta Polesine (Ro), che si caratterizza per una serie di connotati unici nel loro insieme:

- a) *La meravigliosa posizione panoramica, all'incrocio di due fiumi:* lo Scortico (proveniente dall'Adige) e il Tartaro-Canalbianco (antico ramo del Po);
- b) *La presenza di complessi di archeologia industriale di assoluto rilievo:* il Mulino (1842), che conserva i macchinari intatti; la Conca di navigazione, nodo della via navigabile che univa il Po all'Adige, da Polesella a Badia Polesine; il Ponte-canale, testimonianza delle prime bonifiche in Polesine nel 1500, tuttora attivo;
- c) *Pregevoli presenze architettoniche:* la teoria di case tipiche polesane affacciate sul fiume, un tempo adibite ad abitazioni dei guardiani idraulici, e le corti rurali del '600 e del '700.

Il centro museale

Il centro museale è costituito da:

- a) *Il Mulino* adibito a museo, con una essenziale cartellonistica didattica;
- b) *La caffetteria del museo*, con annesso alloggio e ristorante con cucina ad impostazione *tipico&locale* con influssi interculturali;
- c) *Attracco fluviale* sul Canalbianco;
- d) *Squero* per la riparazione e costruzione di barche in legno tipiche da fiume;
- e) *Noleggio biciclette, barche a remi, a motore, a vela, canoa*
- f) *Visite guidate e laboratori didattici* sul grano, il mais, l'arte molitoria in Polesine e il folclore collegato;

- g) *Centro per la divulgazione delle energie rinnovabili.* E' funzionante una centrale fotovoltaica che consente l'autonomia energetica del complesso ecomuseale. In allestimento una centralina idroelettrica che sfrutta il salto d'acqua nelle prese del vecchio mulino ora ripristinate. In progetto una centralina a biomassa e una piccola installazione eolica;
- h) *Eventi* di tipo artistico, letterario, convegnistico, di spettacolo e di folklore sono già stati realizzati ed altri sono in programma. Happening giovani. I riti del maiale. Festa di mezza estate. Serate di stelle. Atmosfera popolare e informale.

Itinerari (Geografia praticata. Storia e arte nei luoghi.)

Con partenza dal centro ecomuseale del Pizzon sono possibili itinerari in auto, a piedi, in bici, in barca e canoa. Oltre alle più famose città d'arte (Ferrara, Padova, Venezia, Verona, Vicenza, Bologna, Ravenna, Mantova) e in Polesine: Rovigo, Lendinara, Adria e il Delta del Po, la meta principale più vicina è **Fratta Polesine**, piccolo centro ma con grandi attrattive: 1) *Villa Badoer*, 'perla' di Andrea Palladio; 2) *Il Museo Nazionale Archeologico*, in cui sono esposti i reperti e la ricostruzione del Villaggio di Frattesina, uno dei centri più importanti in Europa nella tarda età del bronzo; 3) *il Museo Etnografico* 4) *la Casa Museo Matteotti* 5) *il Percorso storico-architettonico delle Ville carbonare*, essendo stata Fratta teatro di uno dei primi episodi del movimento carbonaro nel Risorgimento Italiano.

IDENTITÀ LOCALI E PAESAGGI CULTURALI.

Alessandro Massarente, Università degli Studi di Ferrara, Dipartimento di Architettura

Con questo intervento si intende proporre alcune riflessioni su alcune esperienze di ricerca universitarie, condotte sul tema degli ecomusei, relative al patrimonio della cultura materiale e industriale nel territorio regionale piemontese, in particolare in quello provinciale torinese, riflessioni svolte attraverso il confronto con altre realtà ecomuseali italiane, in regioni vicine a quella veneta.

Nel corso di tali ricerche sono stati sperimentati, con diversi livelli e finalità, strumenti di catalogazione dei beni della cultura materiale e industriale – già sedi di ecomusei o potenziali nuclei ecomuseali – interrelati a tecniche di rappresentazione cartografica che evidenziano i rapporti degli stessi beni con il territorio.

Questi strumenti e queste tecniche, oltre a iscriversi tra le possibili modalità di conoscenza e interpretazione delle risorse naturali, culturali e paesistiche delle realtà locali – alla radice del progetto ecomuseale – possono contribuire alla “messa in forma” del territorio e delle diverse identità geografiche che vi sono espresse.

Non bisogna dimenticare infatti che un ecomuseo oltre a rivelarsi come espressione dell’identità di una comunità, può essere definito tramite una mappa di luoghi significativi, una rappresentazione cartografica più o meno ideale nella quale assume importanza non tanto la precisione delle informazioni contenute, quanto la reciproca relazione tra le parti di un sistema.

Le esperienze ad esempio dell’*Ironbridge Gorge Museums*, attivo dalla fine degli anni Sessanta nella valle del Severn, e di Terrassa (Barcelona), con il Sistema formato da circa 14 sedi del Museu de la Ciència i de la Tècnica de Catalunya, mostrano quanto sia importante, non solo a livello della comunicazione e gestione dei sistemi ecomuseali, ma anche a livello della loro identità, la rappresentazione dello spazio, dalla scala urbana a quella territoriale, perché su questa rappresentazione

si fondano in gran parte le possibili trasformazioni future.

L'ulteriore sviluppo di queste esperienze potrebbe condurre alla definizione di possibili criteri per identificare il "contesto" dell'ecomuseo, senza perdere l'apporto dei diversi fattori che possono contribuire alla sua dinamica evolutiva.

Tra questi, fondamentale può essere il contributo del progetto di architettura dedicato al recupero dei beni della cultura materiale e industriale, nonché dei luoghi ecomuseali. Se il progetto è il luogo del conflitto, dell'intreccio e del confronto tra i diversi saperi, ma anche lo strumento per interrogare i luoghi, le comunità e le loro identità, uno dei soggetti territoriali con i quali l'ecomuseo si deve rapportare è certamente il mondo dell'università e della ricerca. Che a sua volta deve saper alimentare questo dialogo, attraverso diverse occasioni, dalla ricerca applicata, alla formazione di operatori sul territorio, alle ricadute sulle politiche di gestione degli ecomusei.

Il grido di dolore che Salvatore Settis ha lanciato dalle pagine del libro *Italia S.p.A.*, dedicato al più generale tema del patrimonio culturale, non nasconde la necessità e la proposta, chiaramente espresse in più di un passaggio dello stesso libro, di promuovere interazioni e collaborazioni tra enti pubblici di tutela, università e altri enti di ricerca attorno a specifici progetti, sia di ricerca che di formazione.

Lungo questa strada, indicata in parte dalle ricerche condotte per la Regione Piemonte e la Provincia di Torino, e che qui brevemente ho riassunto, altre esperienze sono possibili, tese al riconoscimento del "contesto" dell'ecomuseo, che spesso non è propriamente solo il contesto spaziale, quanto quello costituito dall'identità dei luoghi e delle comunità che vi abitano.

Come evidenziato negli studi di alcuni geografi, il patrimonio, definibile come insieme di beni "storici, artistici, monumentali, demo-etno-antropologici, archivistici, librari e altri che costituiscono testimonianza avente valore di civiltà" e i beni architettonici e ambientali, sono tra gli elementi che più propriamente costituiscono l'identità geografica, che spesso non coincide esattamente con l'ambiente naturale, ma è "quella forma di autoriconoscimento della propria cultura, che il gruppo sociale ottiene

attraverso il rispecchiamento nel territorio o per mezzo di quest'ultimo.²”

Non a caso tale definizione appare molto simile a quella di ecomuseo tracciata magistralmente da Rivière nel 1980: “L'ecomuseo è uno strumento che un potere e una popolazione concepiscono, fabbricano e utilizzano insieme. ...

Uno specchio in cui la popolazione si guarda, per riconoscersi, dove cerca la spiegazione del territorio al quale è legata, così come quella delle popolazioni che l'hanno preceduta, nella continuità o discontinuità delle generazioni.³”

Superando la concezione di spazio e di paesaggio come semplice scenario delle azioni di chi abita i luoghi, lo spazio stesso – e più estesamente il paesaggio – diventano allora vere e proprie rappresentazioni di tali azioni, assumendo in sé i valori delle culture che vi si producono⁴.

¹ Cfr. S. SETTIS, Italia S.p.A. L'assalto al patrimonio culturale, Einaudi, Torino 2002, pp.64-65.

² C. CALDO, Monumento e simbolo. La percezione geografica dei beni culturali nello spazio vissuto, in in C. CALDO, V. GUARRASI, (a cura di), Beni culturali e geografia, Patron, Bologna 1994, p.27.

³ “Un'espressione dell'uomo e della natura... Un'espressione del tempo, ... Un'interpretazione dello spazio. ... Un laboratorio, nella misura in cui contribuisce allo studio della storia e del presente della popolazione nonché del suo ambiente, stimolando la formazione di specialisti in tali campi, cooperando con le organizzazioni esterne di ricerca. Un luogo per la conservazione, ... Una scuola, ...”. In F. DRUGMAN, I musei del territorio, in F. DRUGMAN, L. BASSO PERESSUT, M. BRENNI (a cura di), Il museo della cultura politecnica. Luoghi del sapere, spazi dell'esperire, Edizioni Unicopli, Milano 2002, p.21.

⁴ C. CALDO, Monumento e simbolo. La percezione geografica dei beni culturali nello spazio vissuto, cit, p.17.

MUSEI TERRITORIALI ED ECOMUSEO COME MODELLO DI RETE

Dr. Angelo Mussoni, Cooperativa Sociale altreStrade (Padova)

Il tema di questo intervento riguarda alcuni aspetti critici che sono già stati messi in evidenza, relativi alle difficoltà che si devono affrontare per innescare un processo che possa rappresentare una evoluzione rispetto al panorama attuale: come possiamo fare per agevolare un processo di questo tipo? Partiamo dall'aspetto che rappresenta per certi verso la "rivoluzione" rispetto al concetto classico di museo: in base a quanto offerto da de Verine l'ecomuseo è uno *strumento*, quindi ha un "fine", è una attività finalizzata, e questo "fine" si caratterizza in quanto vede il territorio come destinatario. Come ha affermato poco fa Aurora Di Mauro, il museo è un "servizio pubblico"; tale "servizio" si caratterizza però peculiariamente, in quanto gli stessi utenti del servizio – il "pubblico", ovvero la comunità – rappresentano al contempo il patrimonio ed il gruppo promotore del Servizio di cui essi stessi possono godere i frutti. E' tale aspetto di circolarità che complica per certi versi la questione, ed anche il passaggio e l'evoluzione da quello che è il museo tradizionalmente inteso. Se si pensa ai passaggi che è necessario compiere per promuovere tale evoluzione, è necessario definire quale può essere l'obiettivo da condividere con il territorio. Se il museo ha una finalità rispetto al territorio il primo passo è allora quello di condividere con la comunità la definizione dell'esigenza alla quale risponde il museo, ovvero l'obiettivo "sociale" del museo stesso. In secondo luogo si tratterà poi di censire il patrimonio presente sul territorio, in modo da conoscere le risorse presenti per poi – ultimo passo – vedere come utilizzare tale patrimonio.

Ora, in questi tre passi, qual è l'aspetto critico, ciò che può rappresentare una sorta di 'frattura' tra la "teoria" e la "pratica", tra la potenzialità dell'ecomuseo e ciò che poi effettivamente si fa? Tale aspetto critico è riconducibile al coinvolgimento del pubblico, ovvero il rischio di andare a sancire ciò che è il patrimonio del territorio. Prima erano presenti dei ragazzi delle scuole: se chiedessimo a loro quale è il

patrimonio del territorio, questi ci darebbero risposte diverse rispetto a quelle offerte dai tecnici, ed anche tecnici di ambiti diversi darebbero risposte diverse tra loro. Il rischio è dunque quello di dare per scontato ciò che si intende con “patrimonio del territorio”, come se fosse riferito alle “cose” presenti sul territorio, dunque auto-evidente. Se si considera il Molino al Pizzon si vede come è disponibile tutto un patrimonio di esperienze avvenute sul territorio e che ancora avvengono, ma non è detto che tutto ciò sia riconosciuto dal territorio stesso, dai giovani o meno giovani. Questo è quindi il primo aspetto ‘chiave’: come generare una condivisione rispetto a ciò che può essere considerato “patrimonio del territorio”. Se l’ecomuseo è strumento che deve servire per sviluppare la comunità generando attivazione della stessa, allora non si può prescindere dalla concezione di patrimonio praticata dalla stessa comunità, ovvero: *cosa* la comunità conosce del patrimonio e di *come* lo conosce. La concezione esperta del patrimonio è infatti il prodotto di modalità di conoscenza che possono essere diverse invece molto diverse rispetto a quelle praticate dalla comunità.

Un secondo aspetto è invece riferito a ciò a cui si riferiva l’Arch. Cagnoni in termini di “beni immateriali”: anche la memoria di un territorio è un “bene”, anche quella può servire ad affrontare diversamente le sfide che caratterizzano l’attualità di un territorio. E questa è una sfida, perché attualmente non abbiamo una metodologia, una tecnica per “repertare” i beni immateriali, il patrimonio umano di un territorio. I tecnici sono esperti storicamente nell’ambito dei beni materiali, per quanto riguarda i beni immateriali rimane da definire quale metodo? quale valutazione?.

Un ultimo aspetto è legato ai rapporti tra strutture esistenti (musei tradizionali) ed ecomusei: quale integrazione ci può essere tra l’ottica sincronica del museo tradizionale ed ottica dell’ecomuseo, ed alla concezione di collezione di oggetti di una data epoca/ambito con lo sviluppo dinamico della comunità. Come diceva Aurora Di Mauro, i musei tradizionali possono essere potenzialmente degli oppositori di una iniziativa di questo tipo: andiamo allora a vedere una possibile linea di sviluppo, di evoluzione rispetto al panorama esistente, che possa essere vista come un’opportunità anche da essi. Un primo

passo può essere rilevare quali richieste fa il territorio, dove con “territorio” ci si riferisce sia ai direttori dei musei esistenti sia ai ragazzi che erano qui prima, in quanto i secondi possono annoiarsi, ed i primi vedere negli ecomusei una minaccia rispetto all'accaparramento delle già esigue risorse e fondi in ambito culturale. Il primo punto è quello di avviare una interlocuzione rispetto a ciò che chiede il territorio, sia che sia svago o risorse economiche. Il secondo passaggio è di fare ricerca applicata, per riprendere anche una linea tracciata da De Varine, o ricerca-intervento, fare non il censimento del patrimonio del territorio, ma di come il territorio si rappresenta il patrimonio o l'assenza – come spesso viene riferito da attori del territorio – del patrimonio, anche in tono polemico. Una volta fatto ciò abbiamo la possibilità di avviare una costruzione partecipata di quelle che sono le decisioni in materia di quelle che sono le decisioni in materia di amministrazione del patrimonio stesso: ma se non siamo riusciti a fare un collegamento tra ciò che il territorio chiede e ciò che è a disposizione non riusciremo a generare quella partecipazione che è il filo rosso di questa giornata. A questo punto abbiamo la possibilità di un reale sviluppo di ciò che già esiste: non serve fare altri ecomusei, ma serve sviluppare ciò che già esiste, dato che è una evoluzione, la rete provinciale può essere la base di partenza rispetto alla quale cominciare a coinvolgere i Direttori dei musei territoriali per chiedersi come può essere inserito il te,a dei beni immateriali tra quelle che sono le collezioni tradizionalmente intese. Quindi in conclusione cosa può permettere tutto ciò: si ristabilisce una equivalenza tra comunità, territorio abitato da questa, e dunque tra patrimonio e comunità stessa. Questa è però una potenzialità che va costruita, in quanto attualmente se chiedessimo la rappresentazione di tali termini avremmo un territorio frammentato, per cui De Varine riporta come negli anni 70 si rilevava come il 90% dei residenti non frequentasse i musei del proprio territorio, e questo è un controsenso ed un paradosso se diciamo che il museo è un servizio pubblico. Abbiamo dunque la possibilità di fare un passaggio da criteri che abbiamo per categorizzare e nominare i musei, che sono fondate su criteri di contenuto, per cui attualmente si ha il “museo di quel luogo” o il “museo di quella cosa”, ad usare come criterio per la

deminazione di un museo e la categorizzazione le esigenze del territorio: non si tratta di cambiare il nome da “museo” ad “ecomuseo”, in quanto De Varine stesso sottolineava come questo fosse un mero espediente, quanto rompere questa presunta coincidenza tra contenuto trattato e nome del museo – così come avviene nella vecchia concezione di “collezione” e di conservazione della stessa – andando invece a porre enfasi la funzione che quel museo ha rispetto alla comunità nel quale è inserito. Abbiamo così la possibilità in ultima analisi di valutare l’impatto che andiamo a generare sul territorio: come cambiamo la situazione che abbiamo rilevato andando a fare il censimento della rappresentazioni esistenti, ovvero: adesso il territorio “vede” di più il proprio patrimonio oppure no? è più coeso o no? Il benessere di cui parlava l’assessore è infatti un risultato, che abbiamo se perseguiamo efficacemente l’obiettivo di fare in modo che la comunità sia sempre più in grado di prefigurare, di immaginare gli scenari di sviluppo del territorio e delle scelte in collaborazione che possono essere vincenti per tutto il territorio.

UN MODELLO DI ECOMUSEO PER LO SVILUPPO DEL TERRITORIO

Prof. Gian Piero Turchi, CUR Rovigo

Grazie assessore, buon giorno a tutti, insegno all'Università di Padova ma soprattutto qui a Rovigo, per cui mi sento parte di questa comunità a tutti gli effetti. L'intervento è di conclusione: partirà da alcuni spunti che ho raccolto. Intanto proporrei all'Assessore che si facciano gli atti di questo incontro, perché comunque è una giornata di grande respiro e considerazioni estremamente pertinenti e che possono rappresentare un punto fermo e diventare un atto simbolico di stato dell'arte di una certa linea che si sta delineando. Sono stati toccati diversi argomenti e diversi spunti che mi auguro di trasferire. Partirò dall'etimo di museo, che deriva da *museion*, ovvero "sacro alle muse": per rilanciare un modello di ecomuseo per il territorio dobbiamo pensare che ci vogliono altre muse oltre a quelle considerate dalle muse della mitologia greca; queste nuove muse sono forse proprio la comunità, e, mi permetterei di aggiungere, la salute della comunità, queste possono essere le nostre nuove muse. quindi sacro alle muse, sacro alla comunità, sacro alla salute: un luogo, come abbiamo ascoltato con estremo interesse da parte di Aurora Di Mauro e dagli esempi del Trentino: luogo non solo di passaggio ma di appartenenza e permanenza. Una linea può quindi essere questa. Altro aspetto può essere legato al linguaggio, ovvero a ciò che nell'ambito di questo luogo, che preferirei per ora non chiamarlo più "museo", e che poi con la disponibilità dell'assessore proverò a gettare un sasso, l'altro aspetto è legato al linguaggio. Da quanto abbiamo ascoltato, nell'ambito dell'attuale considerazione del museo ci si rifà ad una idea di linguaggio come trasferimento di informazioni, qualcosa che trasferisce le informazioni; in tale ottica il museo è un luogo di transito, non di permanenza, dove si passa e si raccolgono informazioni; possiamo andare al di là di ciò, ecco da qui la necessità dell'aggiunta di "eco", inteso non solo in senso ecologico, ma considerando il linguaggio come elemento che configura realtà, luogo entro cui tratteggiare scenari e realtà che appartengono alla comunità e quindi la salute della comunità. Deve

essere un luogo di interazione, di fruizione, nel quale ci deve essere la possibilità non solo di raccogliere ma di interagire, in questo senso gli esempi di Trento e del mulino sono significativi: le persone permangono se possono fruire della memoria, se c'è questa attualizzazione della storicità, questo lo si può fare solo se mettiamo le persone nella condizione di poter interagire con quanto viene offerto, e di diventare fruitori, perché è l'uso che fa la comunità, non è il semplice trasferimento di dati, informazioni, è l'uso che fa la salute della comunità. per cui questo luogo in cui si creano e ricreano possibilità di interazione con la memoria, ecco che allora le persone in questo luogo possono fare il bagno, mangiare e ricollegarsi con ciò che fa il tempo, che non può essere il tempo del *kronos*, il tempo che passa, ma il tempo della fruizione e dell'uso. il Museo è dunque quel *file rouge* che mantiene questi aspetti legati al tempo non come variabile che interviene ma come elemento di cui ci possiamo impossessare, perché è solamente nell'utilizzo, nelle abitudini che possiamo costantemente rinnovare per cui il tempo diventa qualcosa non che scandisce ma che ci appartiene e di cui possiamo costantemente riappropriarci, allora questo diventa strumento di coesione e di salute della comunità. ecco che allora la responsabilità dei politici e di coloro che hanno dei ruoli particolari deve essere proprio quella di favorire e creare questi luoghi in cui le persone possono continuare a riutilizzare, non si tratta di rinverdire, ma di far tornare abitudine ciò che può essere stato dimenticato nell'oggetto. ecco perché l'informazione non è sufficiente, ma è fondamentale tornare a poter essere dei fruitori. è stato posto come sia necessario che non si crei questa frattura tra coloro che usufruiscono e coloro che ne sono compartecipi: dobbiamo riuscire a stringere questi due ruoli e fargli diventare uno. non posso esser solo chi transita nel luogo, ma anche colui che partecipa. ecco perché è necessario, come è stato sottolineato nell'ultimo intervento, di avere delle metodologie per la raccolta del patrimonio, il quale non è patrimonio per definizione – che ancora una volta le definizioni devono essere elementi di stimolo, non delle pietre tombali – dobbiamo allora avere delle metodologie che ci consentano di far costruire il patrimonio, perché il patrimonio non può essere definito a priori. Dobbiamo avere delle

metodologie che ci consentono di entrare all'interno della comunità, per cui sia la comunità che dà la propria definizione di patrimonio, e questo si può fare dando una forte attenzione alla ricerca ed in particolare alla ricerca applicata. Non mi dilingerò oltre, volevo raccogliere alcuni elementi e provare a riproporli. In termini di chiusura l'aspetto che mi piacerebbe sottolineare è provare a ripensare alla parola "museo" di per sé, perché l'abbiamo legata troppo a luogo di transito e di conservazione della memoria piuttosto che di riattivazione della storia, per cui così, perdonate, la proposta è di provare a pensare qualcos'altro e mettere insieme salute e comunità, qualcosa che sia della *comunitatis salus*, cioè la salute della comunità, i luoghi in cui la comunità costruisce il proprio patrimonio ed è presente, non viene ricordata, i luoghi in cui la comunità mantiene aperto l'uso della fruizione, non in cui si ricordano gli eventi. Questa *comunitatis salus*, come dicevano i nostri padri, la *salus populi*, la salute della comunità: tentare di fare in modo che i musei divengano elementi di generazione e non di considerazione, proprio perché è l'uso che facciamo degli oggetti e delle parole che ci consente di mantenere la coesione e quindi la salute della comunità.

ALLEGATI: LEGGI REGIONALI SUGLI ECOMUSEI

Legge regionale 14 marzo 1995, n. 31.

Istituzione di Ecomusei del Piemonte.

(B.U. 22 marzo 1995, n. 12)

Il Consiglio regionale ha approvato.

Il Commissario del Governo ha apposto il visto.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Art. 1.

(Finalita')

1. La Regione promuove l'istituzione di Ecomusei sul proprio territorio allo scopo di ricostruire, testimoniare e valorizzare la memoria storica, la vita, la cultura materiale, le relazioni fra ambiente naturale ed ambiente antropizzato, le tradizioni, le attivita' ed il modo in cui l'insediamento tradizionale ha caratterizzato la formazione e l'evoluzione del paesaggio.
2. La Regione, per conseguire lo scopo di cui al comma 1, organizza aree di dimensioni e caratteristiche adeguate e provvede ad attrezzarle, a restaurarle, a recuperare fabbricati ed attrezzature ed a raccogliere documentazione adeguata alle finalita' di cui al comma 3.
3. Finalita' prioritarie degli Ecomusei sono:
 - a) la conservazione ed il restauro di ambienti di vita tradizionali delle aree prescelte, tramandando le testimonianze della cultura materiale ricostruendo le abitudini di vita e di lavoro delle popolazioni locali, le relazioni con l'ambiente circostante, le tradizioni religiose, culturali e ricreative, l'utilizzo delle risorse naturali, delle tecnologie, delle fonti energetiche e delle materie impiegate nelle attivita' produttive;
 - b) la valorizzazione, nelle aree prescelte, di abitazioni o fabbricati caratteristici, di mobili e attrezzi, di strumenti di lavoro e di ogni altro oggetto utile alla ricostruzione fedele di ambienti di vita tradizionali consentendone la salvaguardia e la buona manutenzione;
 - c) la ricostruzione di ambiti di vita e di lavoro tradizionali che possano produrre beni o servizi vendibili ai visitatori creando occasioni di impiego e di vendita di prodotti locali;
 - d) la predisposizione di percorsi nel paesaggio e nell'ambiente tendenti a relazionare i visitatori con gli ambienti ^{**} Coordinamento redazionale. ^ tradizionali di contorno;
 - e) il coinvolgimento attivo delle comunita', delle istituzioni culturali e scolastiche e delle strutture associative locali;
 - f) la promozione ed il sostegno delle attivita' di ricerca scientifica e didattico-educative relative alla storia ed alle tradizioni locali.

Art. 2.

(Istituzione e gestione degli Ecomusei)

1. La Giunta Regionale propone annualmente al Consiglio Regionale il programma di istituzione degli Ecomusei, predisposto sulla base di indicazioni provenienti da Enti locali, associazioni

culturali ed ambientaliste, istituti universitari ed istituti specializzati: al programma di istituzione e' allegato un elenco degli Ecomusei di interesse regionale che viene annualmente aggiornato.

2. Gli Ecomusei sono istituiti con deliberazione del Consiglio Regionale che ne affida la gestione, sulla base di un progetto redatto dal Comitato scientifico di cui all'articolo 3:

- a) agli Enti di gestione delle aree protette regionali territorialmente interessate o limitrofe;
- b) alle Province territorialmente interessate per gli Ecomusei di livello provinciale o sub provinciale;
- c) alle associazioni appositamente costituite.

3. Ogni Ecomuseo ha diritto alla denominazione esclusiva ed originale e ad un proprio marchio esclusivo.

4. Per la gestione degli Ecomusei la Giunta Regionale promuove accordi di programma con il Ministero dell'ambiente, con il Ministero dei beni culturali, con gli Enti di gestione di aree protette, con le Province ed i Comuni interessati, nonché con soggetti privati: ogni accordo di programma definisce sulla base di uno studio di fattibilità dell'Ecomuseo, i compiti di ogni partecipante e le risorse materiali e finanziarie da apportare.

Art. 3.

(Comitato scientifico)

1. La Giunta Regionale nomina un Comitato scientifico per l'individuazione e la promozione degli Ecomusei.

2. Il Comitato scientifico e' composto da tre membri indicati dall'Università' degli Studi di Torino e tre membri indicati dal Politecnico di Torino ed e' presieduto dall'Assessore competente in materia di territorio: le funzioni di segretario sono affidate ad un dirigente dell'assessorato competente.

3. La composizione del Comitato scientifico e' formalizzata con decreto del Presidente della Giunta Regionale.

Art. 4.

(Finanziamenti)

1. Per la gestione degli Ecomusei e' istituito il seguente capitolo di bilancio "Interventi ed opere per la gestione degli Ecomusei" con lo stanziamento di competenza e di cassa, per l'anno 1995, di lire un miliardo; alla copertura dell'onere finanziario relativo si provvede mediante riduzione del capitolo 27170 del bilancio di previsione della spesa per l'anno 1995.

2. Alla copertura degli oneri necessari per gli anni 1996 e successivi si provvede mediante le leggi di bilancio della Regione per gli anni corrispondenti.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 14 marzo 1995

Gian Paolo Brizio

Legge regionale 17 agosto 1998, n. 23.

Modifiche alla legge regionale 14 marzo 1995, n. 31 ' Istituzione di Ecomusei del Piemonte ' .

(B.U. 19 agosto 1998, n. 33)

Il Consiglio regionale ha approvato.

Il Commissario del Governo ha apposto il visto.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Art. 1.

1. L'articolo 2 della legge regionale 14 marzo 1995, n. 31, e' sostituito dal seguente:

"Art. 2. Istituzione e gestione degli Ecomusei

1. La Giunta regionale propone annualmente al Consiglio regionale il programma di istituzione degli Ecomusei, predisposto dal Comitato scientifico, per l'individuazione e la promozione degli Ecomusei di cui all'articolo 3, sulla base di indicazioni provenienti da enti locali, associazioni culturali ed ambientaliste, istituti universitari ed istituti specializzati; al programma di istituzione e' allegato un elenco degli Ecomusei di interesse regionale che viene annualmente aggiornato.

2. Gli Ecomusei sono istituiti con deliberazione del Consiglio regionale previa valutazione dei progetti da parte del Comitato scientifico di cui all'articolo 3. La gestione e' affidata, per le finalità di cui all'articolo 1, comma 3, con successivo atto deliberativo della Giunta regionale entro sessanta giorni dell'avvenuta istituzione, ad uno dei soggetti sottoelencati, sulla base di un idoneo progetto di gestione:

- a) enti di gestione delle aree protette regionali territorialmente interessate o limitrofe;
- b) province, comuni e comunita' montane;
- c) associazioni appositamente costituite.

3. Ogni Ecomuseo ha diritto alla denominazione esclusiva ed originale e ad un proprio marchio esclusivo.

4. La gestione degli Ecomusei puo' essere regolata ai sensi delle leggi vigenti, con accordi tra i soggetti pubblici e privati coinvolti; tali accordi definiscono i compiti di ogni partecipante e le risorse materiali e finanziarie da apportare..

Art. 2.

1. Dopo il comma 3, dell'articolo 3 della legge regionale 14 marzo 1995, n. 31, e' aggiunto il seguente:

"3 bis. Ai membri del Comitato scientifico spettano, per ogni riunione, i gettoni di presenza e le eventuali indennita' di rimborso spese previsti dalla legge regionale 2 luglio 1976, n. 33 (Compensi ai componenti commissioni, consigli, comitati e collegi operanti presso l'Amministrazione regionale)..

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 17 agosto 1998

p. Enzo Ghigo

Il Vice Presidente

Ugo Cavallera

LEGGE PROVINCIALE 9 novembre 2000, n. 13

Istituzione degli ecomusei per la valorizzazione della cultura e delle tradizioni locali

(b.u. 21 novembre 2000, n. 48)

Art. 1

Finalità

1. Allo scopo di recuperare, testimoniare e valorizzare la memoria storica, la vita, la cultura materiale e immateriale, le relazioni fra ambiente naturale ed ambiente antropizzato, le tradizioni, le attività e il modo in cui l'insediamento tradizionale ha caratterizzato la formazione e l'evoluzione del paesaggio, la Provincia autonoma di Trento, di concerto con le comunità locali, promuove e disciplina la creazione di ecomusei sul proprio territorio.

2. Finalità prioritarie degli ecomusei sono:

a) la conservazione e il restauro di ambienti di vita tradizionali delle aree prescelte, per tramandare le testimonianze della cultura materiale e ricostruire le abitudini di vita e di lavoro delle popolazioni locali, le relazioni con l'ambiente circostante, le tradizioni religiose, culturali e ricreative, l'utilizzo delle risorse naturali, delle tecnologie, delle fonti energetiche e delle materie impiegate nelle attività produttive;

b) la valorizzazione, nelle aree prescelte, di abitazioni, fabbricati o altri immobili caratteristici, di beni appartenenti al patrimonio storico, artistico e popolare locale, dei paesaggi tradizionali e dei loro originari toponimi, di mobili e attrezzi, di strumenti di lavoro e di ogni altro oggetto utile alla ricostruzione fedele di ambienti di vita tradizionali, in modo da consentirne la salvaguardia, la buona manutenzione e la promozione culturale;

c) la ricostruzione di ambiti di vita e di lavoro tradizionali che possano produrre beni o servizi vendibili ai visitatori creando occasioni di impiego e di vendita dei prodotti locali;

d) la predisposizione di percorsi sul territorio tendenti a mettere in relazione i visitatori con la natura, le tradizioni e la storia locali;

e) il coinvolgimento attivo delle comunità, delle istituzioni culturali e scolastiche e delle associazioni locali;

f) la promozione e il sostegno delle attività di ricerca scientifica, didattico-educative e di promozione culturale relative alla storia e alle tradizioni locali, nonché alla storia della formazione del paesaggio tradizionale.

3. I comuni o loro forme associative, per conseguire lo scopo di cui al comma 1, organizzano aree di dimensioni e caratteristiche adeguate e provvedono ad attrezzarle, a restaurarle, a recuperare i manufatti tradizionali in esse presenti, a raccogliere e recuperare attrezzature e documentazione adeguata alle finalità di cui al comma 2. Provvedono a gestire e a promuovere nelle forme più consone tali realtà.

Art. 2

Comitato tecnico-scientifico

1. La Giunta provinciale nomina un comitato con compiti di consulenza tecnicoscintifica ai fini della promozione e della gestione di questa legge. Il comitato si esprime sui quesiti ad esso sottoposti dalla Giunta provinciale, dalle strutture provinciali, dai comuni, dai loro consorzi e dagli altri enti che promuovono o gestiscono ecomusei. Il comitato esprime inoltre i pareri previsti da questa legge; svolge azione di stimolo e di suggerimento nei confronti della Provincia in materia di ecomusei.

2. Il comitato è composto da:

a) i dirigenti generali dei dipartimenti competenti in materia di attività culturali e in materia di ambiente, di cui uno con funzione di presidente;

- b) tre funzionari competenti in materia di attività culturali, beni culturali, urbanistica e tutela del paesaggio;
- c) il direttore del Museo tridentino di scienze naturali o un suo delegato;
- d) il direttore del Museo degli usi e costumi della gente trentina o un suo delegato;
- e) il direttore dell'azienda di promozione turistica del Trentino;
- f) un esperto in materia di storia e tradizioni locali.

3. Il comitato nomina al suo interno il vicepresidente. Funge da segretario un funzionario del servizio attività culturali.

4. Il comitato determina le modalità del proprio funzionamento e può invitare a partecipare alle proprie sedute esperti o persone direttamente interessate.

Art. 3

Riconoscimento e gestione degli ecomusei

1. Gli ecomusei sono promossi da singoli comuni o da più comuni contermini in forma associata.

2. La gestione degli ecomusei è effettuata dai comuni promotori nelle forme e nei modi previsti dall'ordinamento dei comuni.

3. Il riconoscimento della qualifica di ecomuseo è disposto dalla Provincia, a seguito di apposita domanda presentata dai comuni nel rispetto dei requisiti e dei criteri definiti dalla Giunta provinciale (1).

Art. 4

Denominazione e marchio

1. Contestualmente al riconoscimento della qualifica di ecomuseo di cui all'articolo 3, comma 3, la Provincia assegna a ogni ecomuseo una denominazione esclusiva ed originale e un marchio. Il marchio è veicolo di promozione dell'ecomuseo ed è tutelato nelle forme consentite.

2. La Provincia può promuovere, oltre a quello di ogni singolo ecomuseo, un marchio che raccolga l'immagine complessiva degli ecomusei del Trentino.

Art. 5

Disposizioni finanziarie e transitorie

1. La Provincia concorre alle spese di realizzazione degli ecomusei mediante l'assegnazione di finanziamenti a valere sul fondo di cui all'articolo 16 della legge provinciale 15 novembre 1993, n. 36 (Norme in materia di finanza locale), come sostituito dall'articolo 13 della legge provinciale 23 febbraio 1998, n. 3.

2. In prima applicazione della presente legge sono qualificati ecomusei le iniziative già promosse dai comuni o loro forme associative per finalità analoghe a quelle di cui all'articolo 1. A tal fine la Provincia provvede alla ricognizione di tali iniziative e assegna alle stesse la denominazione e il marchio di cui all'articolo 4. Entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge, i predetti ecomusei devono adeguarsi ai criteri generali e ai requisiti di cui all'articolo 3, comma 3.

NOTE

(1) Per i criteri previsti da questo comma vedi la deliberazione della Giunta provinciale 14 settembre 2001,

n. 2369 (non pubblicata), modificata dalla deliberazione 24 maggio 2002, n. 1120 (b.u. 30 luglio 2002, n.

32).

LEGGE REGIONALE 20/06/2006, n. 010

Banca Dati delle Leggi Regionali nel testo coordinato

LEGGE REGIONALE 20/06/2006, n. 010

Istituzione degli Ecomusei del Friuli Venezia Giulia.

SOMMARIO

Art. 1 - (Oggetto e finalita')

Art. 2 - (Gestione degli Ecomusei e riconoscimento)

Art. 3 - (Denominazione e marchio)

Art. 4 - (Comitato tecnico-scientifico)

Art. 5 - (Disposizioni transitorie e finali)

Art. 1

(Oggetto e finalita')

1. La Regione Friuli Venezia Giulia di concerto con le comunita' locali, le parti sociali e gli enti locali riconosce, promuove e disciplina gli Ecomusei sul proprio territorio, allo scopo di recuperare, testimoniare e valorizzare la memoria storica, la vita, le figure e i fatti, la cultura materiale e immateriale, le relazioni fra ambiente naturale e ambiente antropizzato, le tradizioni, le attivita' e il modo in cui l'insediamento tradizionale ha caratterizzato la formazione e l'evoluzione del paesaggio e del territorio regionale, nella prospettiva di orientare lo sviluppo futuro del territorio in una logica di sostenibilita' ambientale, economica e sociale, di responsabilita' e di partecipazione dei soggetti pubblici e privati e dell'intera comunita' locale.

2. L'Ecomuseo e' una forma museale mirante a conservare, comunicare e rinnovare l'identita' culturale di una comunita'. Consiste in un progetto integrato di tutela e valorizzazione di un territorio geograficamente, socialmente ed economicamente omogeneo che produce e contiene paesaggi, risorse naturali ed elementi patrimoniali, materiali e immateriali.

3. Finalita' prioritarie degli Ecomusei sono:

a) rafforzare il senso di appartenenza e delle identita' locali attraverso il recupero e la riproposizione in chiave dinamico-evolutiva delle radici storiche e culturali delle comunita';

b) attivare e rendere partecipi direttamente le comunita', le istituzioni culturali e scolastiche e le associazioni locali ai processi di valorizzazione, ricerca, fruizione attiva e promozione del patrimonio culturale-materiale, immateriale-sociale e ambientale della regione, compresi i saperi tramandati e le tradizioni;

c) conservare, ripristinare, restaurare e valorizzare ambienti di vita e di lavoro tradizionali, utili per tramandare le testimonianze della cultura materiale e ricostruire le abitudini di vita e di lavoro delle popolazioni locali, le relazioni con l'ambiente circostante, le tradizioni religiose, culturali e ricreative, l'utilizzo delle risorse naturali, delle tecnologie, delle fonti energetiche e delle materie impiegate nella produzione agricola, silvicola, artigianale e industriale;

d) valorizzare e diffondere il patrimonio culturale in quanto elemento del territorio, funzionale alla costruzione e rivitalizzazione di reti di attivita' e servizi volti a promuovere la sostenibilita' ambientale e sociale di un'area omogenea;

e) promuovere e sostenere le attivita' di ricerca scientifica e didattico-educativa relative alla storia e alle tradizioni locali del territorio;

f) recuperare e utilizzare nelle diverse attivita' le lingue originali d'uso, ai sensi della legge 15 dicembre 1999, n. 482 (Norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche), della legge 23 febbraio 2001, n. 38 (Norme a tutela della minoranza linguistica slovena della regione Friuli - Venezia Giulia), nonche' della legge regionale 22 marzo 1996, n. 15 (Norme per la tutela

e la promozione della lingua e della cultura friulane e istituzione del servizio per le lingue regionali e minoritarie), o dei dialetti locali.

Art. 2

(Gestione degli Ecomusei e riconoscimento)

1. Gli Ecomusei possono essere promossi e gestiti da:

a) enti locali, in forma singola o associata;
b) associazioni e fondazioni culturali e ambientaliste, senza scopo di lucro, appositamente costituite o che abbiano come oggetto statutario le finalità di cui all'articolo 1, comma 3.

2. I soggetti di cui al comma 1 individuano gli ambiti degli interventi di dimensioni e caratteristiche adeguate e provvedono ad attrezzarli, restaurarli, valorizzarli, a recuperare i manufatti tradizionali in essi presenti, a raccogliere e recuperare attrezzature e documentazione, nonché a svolgere attività di gestione, promozione culturale e sostegno alle attività didattico-educative e di ricerca scientifica in collaborazione con università, istituti specializzati, enti di promozione turistica e musei.

3. La Giunta regionale, entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, acquisito il parere favorevole della competente Commissione consiliare e il parere del comitato tecnico-scientifico di cui all'articolo 4, approva un regolamento per la definizione dei criteri e dei requisiti minimi per il riconoscimento della qualifica di Ecomuseo. Tale regolamento tiene conto delle seguenti priorità:

a) caratteristiche di omogeneità culturale, geografica e paesaggistica del territorio in cui si propone l'Ecomuseo;

b) partecipazione attiva della comunità locale nel progetto di animazione culturale;

c) presenza di enti locali singoli o associati;

d) presenza di beni di comunità, ovvero di elementi patrimoniali, materiali e immateriali, naturalistici e ambientali di riconosciuto valore in primo luogo per le stesse comunità;

e) allestimento di un luogo aperto al pubblico di interpretazione, documentazione e informazione;

f) esistenza di itinerari di visita e luoghi di interpretazione;

g) marginalità dell'area;

h) presenza attiva e documentata, da almeno tre anni, sul territorio;

i) assenza sul medesimo territorio di altri Ecomusei, fatti salvi quelli di natura esclusivamente tematica.

4. La Giunta regionale determina annualmente il programma di istituzione degli Ecomusei, predisposto sulla base del regolamento di cui al comma 3 e delle indicazioni provenienti dai soggetti di cui al comma 1 e dal comitato tecnico-scientifico di cui all'articolo 4. Al programma di istituzione è allegato un elenco degli Ecomusei di interesse regionale che viene annualmente aggiornato. L'inserimento nell'elenco degli Ecomusei equivale a riconoscimento della qualifica di Ecomuseo.

5. Il programma di cui al comma 4 individua altresì le iniziative di formazione degli operatori degli Ecomusei, da realizzarsi anche mediante la partecipazione e lo scambio culturale nei circuiti degli Ecomusei già attivi in Friuli Venezia Giulia e nelle altre regioni d'Europa.

Note:

1. Vedi anche il particolare regime transitorio di cui all'art. 5, comma 10, L.R. 12/2006

Art. 3

(Denominazione e marchio)

1. Ogni Ecomuseo ha diritto alla denominazione esclusiva e originale e a un proprio marchio esclusivo.

2. Contestualmente al riconoscimento della qualifica di Ecomuseo di cui all'articolo 2, comma 4, la Regione assegna a ogni Ecomuseo una denominazione esclusiva e originale e un marchio. Il marchio è veicolo di promozione dell'Ecomuseo ed è tutelato nelle forme consentite.

3. La Regione può promuovere un marchio che raccolga l'immagine complessiva degli Ecomusei del Friuli Venezia Giulia.

Art. 4

(Comitato tecnico-scientifico)

1. La Giunta regionale nomina un comitato con compiti di consulenza tecnico-scientifica ai fini della promozione e della attuazione della presente legge.
2. Il comitato si esprime sull'individuazione e sulla promozione degli Ecomusei, sulle attività di formazione degli operatori degli Ecomusei, sui quesiti posti dalla Regione, dai Comuni e dagli altri enti che promuovono o gestiscono Ecomusei. Il comitato fornisce, inoltre, il parere per la formulazione del regolamento di cui all'articolo 2, comma 3 e svolge azione di coordinamento nei confronti degli Ecomusei riconosciuti ai sensi dell'articolo 2, comma 4.
3. Il comitato è presieduto dall'Assessore competente in materia ed è composto da:
 - a) due funzionari competenti in materia di attività e beni culturali e di tutela del paesaggio e dell'ambiente;
 - b) un rappresentante dell'Università di Udine e un rappresentante dell'Università di Trieste;
 - c) un membro indicato dall'ANCI;
 - d) un membro indicato dall'UPI;
 - e) due esperti in materia di Ecomusei;
 - f) tre esperti in materia di storia, cultura e antropologia culturale, geografia e paesaggio.
4. Le funzioni di segretario sono affidate a un funzionario della Direzione centrale competente per materia.
5. Il comitato determina le modalità del proprio funzionamento e può invitare a partecipare alle proprie sedute esperti o persone direttamente interessate.
6. La composizione del comitato è formalizzata con decreto del Presidente della Regione.
7. Gli eventuali oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo fanno carico all'unità previsionale di base 52.2.300.1.475 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l'anno 2006 con riferimento al capitolo 9805 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

Note:

1. Vedi anche il particolare regime transitorio di cui all'art. 5, comma 10, L.R. 12/2006

Art. 5

(Disposizioni transitorie e finali)

1. In prima applicazione della presente legge sono qualificati Ecomusei le iniziative già promosse dai soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, che operano da almeno un anno per finalità analoghe a quelle di cui all'articolo 1. A tal fine la Regione provvede alla ricognizione di tali iniziative e assegna alle stesse la denominazione e il marchio di cui all'articolo 3.
2. Entro un anno dall'approvazione del regolamento di cui all'articolo 2, comma 3, gli Ecomusei di cui al comma 1 devono adeguarsi ai criteri generali e ai requisiti previsti dal medesimo regolamento.
3. La legge finanziaria regionale successiva all'espletamento della procedura prevista dall'articolo 2, comma 3, fissa la misura massima del concorso della Regione alle spese per la realizzazione e gestione degli Ecomusei.

Legge regionale 20 settembre 2006, n. 14

Norme in materia di beni culturali, istituti e luoghi della cultura.

LEGGE REGIONALE 20 settembre 2006 n. 14 Norme in materia di beni culturali, istituti e luoghi della cultura. Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE SARDEGNA N. 32 del 26 settembre 2006

Il Consiglio Regionale ha approvato Il Presidente della Regione promulga la seguente legge: Titolo I Norme generali Art. 1 Finalità e oggetto 1. La Regione autonoma della Sardegna persegue la tutela, la valorizzazione e la fruizione del patrimonio culturale materiale e immateriale della Sardegna quale fattore di crescita civile, sociale, economica e significativa componente della civiltà e dell'identità del popolo sardo, nonché della sua specialità nel contesto delle culture regionali del Mediterraneo ed europee. 2. La Regione, per le finalità di cui al comma 1, favorisce l'integrazione delle funzioni e dei compiti concernenti la tutela, la valorizzazione, la fruizione dei beni culturali e il coordinamento degli interventi anche in armonia con le politiche di governo del territorio, di tutela del paesaggio, dell'istruzione, della ricerca, del turismo e promuove l'organizzazione di un sistema regionale di istituti e luoghi della cultura, nonché la qualità dei relativi servizi e attività. 3. La Regione promuove e valorizza l'arte contemporanea sostenendo la ricerca e la sperimentazione artistica, nonché l'incremento del patrimonio pubblico d'arte contemporanea anche in applicazione della Legge 29 luglio 1949, n. 717 (Norme per l'arte negli edifici pubblici). 4. La presente legge disciplina: a) le attività di valorizzazione e di fruizione dei beni e degli istituti e luoghi della cultura, di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 101 del decreto legislativo 16 gennaio 2004, n. 42, non appartenenti allo Stato o dei quali sia stata trasferita la disponibilità, assicurando, nel rispetto dell'autonomia degli enti locali e dei compiti e delle funzioni ad essi conferiti ai sensi dell'articolo 77 della legge regionale 12 giugno 2006, n. 9, condizioni omogenee di efficace gestione;

b) l'esercizio delle funzioni programmatiche e amministrative relative ai musei, compresi quelli dedicati ai temi dell'emigrazione, ai parchi archeologici, agli ecomusei, alle biblioteche e agli archivi storici di ente locale e di interesse locale. Art. 2 Principi generali 1. Gli interventi della Regione si ispirano ai principi di: a) cooperazione, coordinamento e sviluppo delle progettualità comuni fra soggetti pubblici e privati; b) valorizzazione del rapporto tra beni, istituti e luoghi della cultura e relativi contesti territoriali; c) qualità dei progetti e delle azioni attuative; d) sostegno all'attività di ricerca e riconoscimento dell'autonomia tecnico-scientifica degli istituti della cultura; e) promozione di rapporti tra produzione e fruizione culturale, sviluppo del territorio e orientamento sociale ed economico all'innovazione e alla conoscenza. Art. 3 Rapporti con lo Stato, gli enti locali, l'università, le istituzioni di ricerca e di cultura e i soggetti privati 1. Per le finalità della presente legge la Regione opera congiuntamente con gli enti locali, promuove ogni intesa con lo Stato, con soggetti pubblici e privati, secondo i principi di leale collaborazione e di sussidiarietà, nonché forme di consultazione, informazione e coordinamento con le istituzioni universitarie, di ricerca e di cultura. 2. La Regione promuove atti di coordinamento, di intesa e di accordo con lo Stato che possano accrescere il livello di integrazione nell'esercizio delle funzioni relative ai beni, agli istituti e ai luoghi della cultura, particolarmente ai seguenti fini: a) conferimento di ulteriori funzioni e compiti di tutela del patrimonio culturale al sistema regionale e locale, ai sensi degli articoli 4 e 5 del decreto legislativo n. 42 del 2004; b) organizzazione, integrazione e sviluppo delle attività di fruizione degli istituti e dei luoghi della cultura, compresi quelli appartenenti allo Stato, nonché attribuzione della disponibilità e della gestione di istituti e luoghi della cultura statali al sistema regionale e locale, ai sensi dell'articolo 102 del decreto legislativo n. 42 del 2004; c) organizzazione, integrazione e sviluppo delle attività di valorizzazione dei beni culturali di appartenenza pubblica, ai sensi dell'articolo 112 del decreto legislativo n. 42 del 2004; d) definizione degli indirizzi generali per assicurare il coordinamento regionale della cooperazione degli enti locali alle funzioni di tutela; e) istituzione, con il concorso del Centro di restauro e

conservazione dei beni culturali della Soprintendenza per i beni archeologici per le province di Sassari e Nuoro con sede a Li Punti (Sassari), delle università e di altri soggetti pubblici e privati, di un Centro di ricerca e conservazione dei beni culturali, avente anche funzioni di scuola di alta formazione e studio per l'insegnamento del restauro, ai sensi dei commi 9 e 11 dell'articolo 29 del decreto legislativo n. 42 del 2004. 3. La Regione riconosce agli enti locali funzioni di integrazione, coordinamento e gestione dei rapporti tra beni culturali e contesto paesaggistico e territoriale. 4. La Regione, mediante le procedure previste dalla legge regionale 17 gennaio 2005, n. 1, garantisce la partecipazione degli enti locali alla definizione di obiettivi e piani regionali, al processo di elaborazione delle proprie proposte ai fini di cui alla lettera c) del comma 2, agli accordi su base regionale, ai sensi dell'articolo 112 del decreto legislativo n. 42 del 2004, e determina indirizzi generali sulle attività di fruizione e di valorizzazione affinché siano assicurate condizioni omogenee di efficace gestione nel territorio regionale. 5. La Regione promuove l'elaborazione di programmi comuni con università, istituzioni di ricerca e di cultura e altri soggetti pubblici e privati; può partecipare a fondazioni, associazioni, comitati e altri organismi di carattere culturale sulla base di progetti definiti in applicazione dei principi di sussidiarietà, differenziazione, adeguatezza e di congruità dimensionale, tecnica e gestionale. 6. La Regione riconosce il ruolo degli operatori pubblici e privati, singoli o associati, e ne promuove la crescita professionale e imprenditoriale. Titolo II Funzioni e programmazione Art. 4 1. La Regione esercita le funzioni di tutela e valorizzazione dei beni culturali ad essa attribuite dalla Costituzione, dalle intese ai sensi del comma 3 dell'articolo 118 della Costituzione, dall'articolo 10 della Legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, dallo Statuto speciale per la Sardegna e successive norme di attuazione, dal decreto legislativo n. 42 del 2004 e le funzioni di indirizzo, coordinamento, programmazione generale e valutazione in materia di beni, istituti e luoghi della cultura degli enti locali o ad essi affidati; in particolare: a) predispose il Piano regionale per i beni culturali, gli istituti e i luoghi della cultura, di cui all'articolo 7; b) promuove, d'intesa e in concorso con gli organi statali competenti, con gli enti locali e con i titolari di istituti e di luoghi della cultura, nonché con altri soggetti pubblici e privati, il censimento, l'inventariazione e la catalogazione dei beni culturali e lo sviluppo delle relative banche dati regionali, favorendo l'interoperabilità tra i diversi sistemi informatizzati; c) coopera con il Ministero per i beni e le attività culturali e con i soggetti proprietari in ordine alla tutela di beni mobili e immobili degli enti locali o di interesse locale, o comunque inclusi nei musei, nei parchi archeologici, negli ecomusei e nelle altre strutture degli enti locali o di interesse locale, sottoposti a tutela o destinatari di contributi finanziari, diretti e indiretti, della Regione; d) promuove e coordina progetti per la valorizzazione dei beni culturali, l'organizzazione delle connesse attività, l'allargamento delle capacità e delle competenze di fruizione culturale; e) promuove e coordina progetti per la valorizzazione dell'arte contemporanea e ne favorisce la catalogazione; f) promuove e coordina interventi di restauro dei beni culturali sulla base di metodologie definite d'intesa con gli Funzioni e compiti della Regione.

organi statali competenti, ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo n. 42 del 2004; g) collabora alle azioni per il recupero dei beni culturali trafugati e acquista beni culturali anche attraverso l'esercizio del diritto di prelazione; h) promuove, d'intesa con gli organi statali competenti, con le università e gli istituti di ricerca, interventi di ricerca archeologica e paleontologica nel territorio della Sardegna; i) esprime il parere per l'esportazione di opere d'arte, di cui al comma 7 dell'articolo 68 del decreto legislativo n. 42 del 2004; l) esercita le funzioni e i compiti di soprintendenza dei beni librari, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 1975, n. 480, attraverso il Centro regionale di tutela e restauro dei beni librari; m) predispose e aggiorna l'Albo regionale degli istituti e dei luoghi della cultura, di cui all'articolo 19; n) determina, con il concorso degli organi statali competenti e delle organizzazioni professionali, gli standard di qualità dei servizi degli istituti e dei luoghi della cultura, di cui al comma 4 dell'articolo 1, e ne verifica periodicamente la sussistenza; o) contribuisce alla

definizione di linee di indirizzo e di standard tecnici concernenti l'intervento pubblico in tema di beni culturali a livello nazionale e predisporre, nel rispetto delle competenze statali, le linee guida per i profili professionali e i percorsi formativi del personale degli istituti e dei luoghi della cultura e promuove la formazione e l'aggiornamento degli operatori; p) coordina la rilevazione dei dati sugli istituti e luoghi della cultura, i loro servizi, attività ed utenti; q) promuove la ricerca di soluzioni innovative per il coordinamento e la qualità della gestione del patrimonio e dell'offerta culturale sul territorio; r) assicura, su richiesta degli enti locali, servizi di supporto e di assistenza tecnica, amministrativa e giuridica nelle materie della presente legge; s) promuove azioni e accordi diretti all'integrazione sociale e multiculturale e allo sviluppo delle collezioni bibliografiche e documentarie e di servizi bibliotecari rivolti alle fasce di utenti svantaggiati; t) cura lo sviluppo e l'inserimento delle attività e dei servizi degli istituti e dei luoghi della cultura della Sardegna nel contesto europeo ed extraeuropeo, favorendo la collaborazione e la cooperazione, la circolazione delle persone e delle idee e gli scambi professionali; u) esercita le funzioni che le sono attribuite da norme di attuazione statutaria.

2. La Regione, previa intesa con lo Stato, ai sensi del comma 3 dell'articolo 118 della Costituzione, esercita i compiti e le funzioni di soprintendenza regionale dei beni culturali, fatte salve le competenze trasferite con il decreto del Presidente della Repubblica n. 480 del 1975.

3. La Regione e gli enti locali, nei rispettivi ambiti di competenza, possono stipulare, anche mediante la partecipazione finanziaria agli oneri di gestione, convenzioni o accordi con soggetti pubblici e privati titolari di istituti della cultura o di raccolte museali o bibliografiche e documentarie di riconosciuto interesse culturale, qualora la rilevanza del patrimonio o dei servizi sia tale da concorrere allo sviluppo del sistema regionale; le convenzioni e gli accordi riguardano la partecipazione a specifiche iniziative e comportano l'obbligo, per tali soggetti, di garantire l'accesso pubblico al proprio patrimonio e ai relativi servizi culturali.

Art. 5 1. Le province concorrono alla valorizzazione e assicurano la fruizione dei beni culturali della Sardegna ed esercitano i compiti e le funzioni indicati al comma 1 dell'articolo 77 della legge regionale n. 9 del 2006; in particolare, nel rispetto degli indirizzi regionali: a) programmano e coordinano, con il concorso dei comuni, lo sviluppo dei servizi degli istituti e dei luoghi della cultura del territorio provinciale e istituiscono i sistemi museali e bibliotecari provinciali, cui aderiscono gli istituti, i luoghi della cultura e i sistemi del territorio; b) approvano, sulla base delle proposte dei comuni singoli o associati, il piano provinciale di cui all'articolo 8, suddiviso per singoli settori d'intervento; c) garantiscono il buon funzionamento e la fruizione degli istituti e dei luoghi della cultura di cui hanno titolarità o loro affidati; d) curano il monitoraggio sui servizi e le attività degli istituti e dei luoghi della cultura operanti in ambito provinciale; e) promuovono la didattica dei beni culturali mediante progetti definiti con gli operatori del settore, le istituzioni scolastiche e universitarie e realizzano attività di promozione del patrimonio culturale anche a fini di turismo culturale; f) coordinano e pubblicano un calendario trimestrale e annuale delle attività degli istituti e dei luoghi della cultura organizzate in ambito provinciale e lo trasmettono alla Regione.

2. Le province erogano annualmente contributi propri e regionali agli istituti e ai luoghi della cultura di ente locale e d'interesse locale e ai sistemi museali e bibliotecari operanti nell'ambito provinciale sulla base dei criteri indicati nel Piano regionale di cui all'articolo 7. In particolare erogano ai comuni singoli o associati del proprio territorio contributi per: a) la costituzione, il funzionamento e l'incremento delle biblioteche e degli archivi storici di ente locale; b) la gestione dei servizi relativi a musei, parchi archeologici, ecomusei, biblioteche e archivi storici; c) il funzionamento dei sistemi museali e bibliotecari; d) il funzionamento dei centri e delle istituzioni bibliografiche private di cui al comma 1 dell'articolo 36 del decreto del Presidente della Repubblica 19 giugno 1979, n. 348.

3. Per lo svolgimento delle funzioni e dei compiti di cui al presente articolo le province si avvalgono di personale professionalizzato, privilegiando quello appartenente a istituti e luoghi della cultura operanti sul territorio provinciale.

4. La Regione esercita il potere sostitutivo ai sensi dell'articolo 9 della legge regionale n. 9 del 2006.

Art. 6 1. I comuni sono i primi custodi dei

valori della cultura e dell'identità locale e operano per la conservazione del Funzioni e compiti delle province Funzioni e compiti dei comuni.

patrimonio di memorie e tradizioni della comunità regionale e delle singole comunità della Sardegna. 2. I comuni concorrono alla valorizzazione e assicurano la fruizione dei beni culturali della Sardegna ed esercitano le funzioni indicate al comma 2 dell'articolo 77 della legge regionale n. 9 del 2006 e quelle non espressamente riservate dalla legislazione vigente allo Stato, alla Regione o alle province; provvedono in particolare: a) in concorso con le province, all'elaborazione dei piani provinciali di cui all'articolo 8; b) singolarmente o in maniera associata, alla gestione e alla valorizzazione delle attività e dei servizi degli istituti e dei luoghi della cultura di cui hanno titolarità o loro affidati; c) alla cura e alla conservazione delle aree e dei parchi archeologici e dei complessi monumentali di loro titolarità o loro affidati, anche attraverso la realizzazione di interventi di prevenzione, manutenzione e restauro secondo metodologie concordate con la Regione e con gli organi statali competenti; d) all'integrazione degli istituti e dei luoghi della cultura di loro titolarità o loro affidati, nei sistemi museali e bibliotecari e alla collaborazione con le istituzioni scolastiche e universitarie e con le associazioni culturali e sociali presenti sul territorio; e) all'organizzazione di forme di servizio diffuso di lettura, accompagnamento alla fruizione e all'informazione sul proprio territorio; f) al monitoraggio sui servizi e le attività degli istituti e dei luoghi della cultura operanti in ambito locale. 3. Per lo svolgimento dei compiti di cui al comma 2 i comuni si avvalgono di personale professionalizzato, privilegiando quello appartenente agli istituti e ai luoghi della cultura di propria pertinenza. Art. 7 1. La Regione, in coerenza con le finalità e i principi della presente legge e con gli indirizzi del Piano regionale di sviluppo, elabora il Piano regionale per i beni culturali, gli istituti e i luoghi della cultura, di seguito denominato Piano regionale, sulla base delle proposte e dei programmi degli enti locali. In sede di prima applicazione le proposte degli enti locali, elaborate dalle province d'intesa con i comuni singoli o associati, sono trasmesse alla Regione entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge; successivamente le proposte sono inserite nei programmi annuali provinciali di cui all'articolo 8. 2. Il Piano regionale è approvato dalla Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale competente, previo il parere obbligatorio e non vincolante della competente Commissione consiliare e nonché previa intesa in sede di Conferenza permanente Regione- enti locali ai sensi dell'articolo 13 della legge regionale n. 1 del 2005. Il Piano ha, di norma, durata triennale e può essere aggiornato prima della scadenza con le medesime procedure. 3. Il Piano regionale contiene gli obiettivi e le priorità strategiche, nonché le relative linee di intervento; in particolare prevede: a) la ripartizione delle risorse per la programmazione degli interventi per i beni, gli istituti e i luoghi della cultura, compresa la quota da trasferire agli enti locali e la definizione dei criteri per l'assegnazione dei contributi regionali; b) gli standard minimi di qualità dei servizi e delle dotazioni degli istituti e dei luoghi della cultura necessari per Piano regionale per i beni culturali, gli istituti e i luoghi della cultura

ottenere il riconoscimento regionale, nonché i criteri per l'istituzione di musei, parchi archeologici, ecomusei, biblioteche e archivi storici, tenuto conto delle esigenze di differenziazione e di equilibrio territoriale dell'offerta culturale, nonché di sostenibilità culturale del progetto; c) le metodologie e gli standard definiti a livello nazionale e internazionale che i musei, i parchi archeologici, gli ecomusei, le biblioteche e gli archivi storici devono adottare per l'inventariazione e la catalogazione; d) i requisiti professionali del personale da impiegare nei musei, nei parchi archeologici, negli ecomusei, nelle biblioteche e negli archivi storici; e) le linee dell'intervento regionale per la conservazione dei beni culturali, per la ricerca archeologica e paleontologica e per l'arte contemporanea; f) gli orientamenti per la realizzazione delle attività didattiche, scientifiche e culturali, di promozione della lettura e di accompagnamento alla fruizione; g) le direttive per la redazione di statuti e regolamenti, nonché le forme di intesa e di cooperazione tra gli enti locali e gli altri soggetti pubblici, privati ed ecclesiastici; h) gli indirizzi per la promozione e comunicazione dei sistemi museali e bibliotecari; i) i criteri per la

valutazione di efficienza ed efficacia di utilizzo delle risorse da parte degli enti beneficiari, in conformità alle priorità strategiche e agli obiettivi stabiliti; l) ogni altro intervento rivolto ad assicurare il funzionamento e lo sviluppo del sistema regionale degli istituti e dei luoghi della cultura. 4. Il Piano regionale è predisposto entro nove mesi dall'entrata in vigore della presente legge ed attuato tramite programmi annuali approvati dalla Giunta regionale. Art. 8 1. Coerentemente con gli obiettivi e gli indirizzi del Piano regionale di cui all'articolo 7, d'intesa con i comuni singoli o associati e sentiti i responsabili dei musei, dei parchi archeologici, degli ecomusei, delle biblioteche e degli archivi storici di ente locale e di interesse locale del proprio territorio, la provincia approva il piano provinciale degli interventi per i beni culturali e gli istituti e i luoghi della cultura, di seguito denominato piano provinciale. 2. Il piano provinciale, di norma di durata triennale, e i relativi programmi annuali di attuazione, specificano i progetti e le iniziative della provincia e dei comuni, singoli o associati, con indicazione delle relative risorse e stabiliscono, inoltre, le modalità di richiesta dell'intervento provinciale, i criteri e le priorità per la concessione, l'erogazione, la revoca dei contributi e i termini di presentazione delle richieste. 3. La provincia, entro il mese di ottobre, trasmette alla Regione una relazione sull'attuazione del programma annuale del piano provinciale e sui risultati del relativo monitoraggio. Titolo III Istituti e luoghi della cultura Capo I Piani provinciali

Sistema museale della Sardegna Art. 9 1. Il museo è un'istituzione permanente aperta al pubblico, che, in armonia con i principi sanciti dall'articolo 9 della Costituzione, acquisisce, conserva, ordina ed espone beni culturali, salvaguardando e portando a conoscenza dei cittadini testimonianze di cultura materiali e immateriali, a fini di studio, di educazione e di diletto. 2. Ai fini della presente legge sono equiparati ai musei di ente locale o di interesse locale le raccolte museali, comprese quelle relative ai temi dell'emigrazione, le aree e i parchi archeologici, i complessi monumentali, gli ecomusei, i siti di interesse naturalistico e i beni mobili e immobili, di proprietà pubblica e privata, che rivestono particolare interesse e che possono essere funzionalmente integrati nell'organizzazione museale regionale. 3. I musei hanno il compito di: a) conservare, ordinare, catalogare, incrementare ed esporre le proprie collezioni; b) assicurare la fruizione pubblica e la valorizzazione delle collezioni, anche tramite l'organizzazione di mostre e altre attività culturali; c) organizzare eventuali mostre temporanee su tematiche conformi alla missione e alle caratteristiche del museo; d) svolgere attività didattica e di accompagnamento alla fruizione, anche in rapporto con le istituzioni scolastiche; e) sviluppare programmi di studio e di ricerca a partire dalle proprie raccolte, anche in collaborazione con università e centri di ricerca; f) operare in collegamento e in collaborazione con altri musei e istituti della cultura locali, nazionali e internazionali; g) svolgere opera di sensibilizzazione circa i temi della salvaguardia del patrimonio culturale e ambientale, agendo quale presidio per la tutela del territorio; h) attivare rapporti con l'imprenditoria locale per creare un'offerta coordinata di servizi aggiuntivi e realizzare iniziative congiunte di valorizzazione e promozione. 4. I musei assolvono ai propri compiti mediante personale professionalmente qualificato, si dotano di un proprio statuto o regolamento approvato dagli organi competenti e provvedono alla rilevazione dei dati sui propri servizi, attività e utenti. Art. 10 1. Il parco archeologico è un ambito territoriale caratterizzato dalla presenza di importanti testimonianze archeologiche, insieme a valori storici, paesaggistici o ambientali, organizzato e gestito per assicurarne la fruizione e la valorizzazione a fini scientifici e culturali. Sono equiparati ai parchi archeologici i complessi monumentali e, in particolare, santuari, chiese campestri, luoghi di culto, torri e sistemi di difesa costiera, edificati anche in epoche diverse e che, con il tempo, hanno acquisito per la Sardegna, come insieme, una autonoma rilevanza artistica, storica ed etnoantropologica. Musei Parchi archeologici

2. I parchi archeologici hanno lo scopo di salvaguardare, conservare, gestire e difendere il patrimonio archeologico, architettonico, ambientale e paesaggistico regionale ed hanno il compito di: a) perseguire

la conservazione e la salvaguardia degli interessi storico-archeologici e paesaggisticoambientali; b) promuovere e realizzare iniziative volte ad accrescere la consapevolezza dei cittadini riguardo ai problemi della tutela del patrimonio culturale; c) svolgere attività didattica e di accompagnamento alla fruizione; d) promuovere progetti educativi relativi all'archeologia, alla storia, alla cultura locale, all'ambiente e al paesaggio, rivolti prioritariamente alle istituzioni scolastiche; e) provvedere alla catalogazione del patrimonio e alla predisposizione di documenti informativi da mettere a disposizione del pubblico in appositi luoghi di documentazione e di informazione; f) promuovere ogni iniziativa utile alla conoscenza del patrimonio culturale e allo sviluppo locale e turistico del territorio; g) cooperare con i musei del territorio; h) attivare rapporti con l'imprenditoria locale per creare un'offerta coordinata di servizi aggiuntivi e realizzare iniziative congiunte di valorizzazione e promozione, anche con i musei e le biblioteche locali; i) favorire l'inserimento della propria offerta culturale nei programmi di marketing e di valorizzazione territoriale promossi dai sistemi turistici locali; l) coordinare la propria attività con i progetti integrati di sviluppo locale promossi nel territorio da soggetti pubblici e privati.

3. I parchi archeologici assolvono ai propri compiti mediante personale professionalmente qualificato, si dotano di un proprio statuto o regolamento approvato dagli organi competenti e provvedono alla rilevazione dei dati sui propri servizi, attività e utenti.

4. I parchi archeologici sono istituiti dalla Giunta regionale su proposta delle amministrazioni locali interessate, sentite le soprintendenze competenti, secondo i criteri definiti nel Piano regionale di cui all'articolo 7; il perimetro del parco può subire variazioni in aumento qualora lo richiedano nuove scoperte archeologiche o ritrovamenti di reperti.

5. Il parco archeologico, in funzione della sua gestione, può essere suddiviso in zone assoggettate a prescrizioni differenziate, nel rispetto comunque delle previsioni del Piano paesaggistico regionale, e si articola in: a) zona archeologica, ossia l'area su cui insistono i beni (monumenti, insiemi architettonici ed emergenze d'interesse archeologico); b) zona ambientale e paesaggistica, comprendente l'area di rispetto intorno alla zona archeologica e idonea a garantire l'inserimento e la conservazione dei valori paesaggistici del contesto in cui la zona archeologica è inserita; c) zona naturale attrezzata, comprendente le aree residue del parco in cui possono essere attrezzati servizi ad uso esclusivamente scientifico, culturale, ricreativo e turistico ai fini di valorizzazione e fruizione dell'area archeologica e di accoglienza dei visitatori.

6. L'istituzione dei parchi archeologici è condizionata al possesso preliminare dei seguenti requisiti:

a) presenza nel territorio di risorse archeologiche, architettoniche, artistiche, storiche di rilevante interesse regionale; b) elaborazione di un piano di gestione e di un progetto pluriennale.

7. La Regione favorisce il coinvolgimento di più comuni nei cui territori siano presenti beni di cui al comma 1, al fine di realizzare modalità integrate di gestione e valorizzazione.

8. I parchi archeologici sono funzionalmente integrati nell'organizzazione museale regionale.

Art. 11 1. L'ecomuseo è un'istituzione culturale volta a rappresentare, valorizzare e comunicare al pubblico i caratteri, il paesaggio, la memoria e l'identità di un territorio e della popolazione che vi è storicamente insediata, anche al fine di orientarne lo sviluppo futuro in una logica di sostenibilità, responsabilità e partecipazione dei soggetti pubblici e privati e della comunità locale in senso lato.

2. Gli ecomusei hanno il compito di: a) documentare e conservare la memoria storica del territorio nelle sue manifestazioni materiali ed immateriali, attraverso la salvaguardia e la ricostruzione di edifici e ambienti secondo i criteri dell'edilizia tradizionale e nel rispetto di un corretto rapporto tra consumo e rinnovamento delle risorse, nonché attraverso il recupero di strumenti, saperi e pratiche tradizionali, anche nella prospettiva di proporre al mercato turistico servizi, attività e produzioni locali sostenibili e a basso impatto ambientale; b) predisporre percorsi nel paesaggio volti a far conoscere le caratteristiche del patrimonio territoriale nelle sue componenti ambientali, storico-culturali, produttive, etnoantropologiche; c) promuovere e realizzare attività di ricerca e progetti educativi relativi all'ambiente e alla cultura locale, rivolti prioritariamente alle istituzioni scolastiche; d) provvedere alla catalogazione del patrimonio e

alla predisposizione di documenti informativi da mettere a disposizione del pubblico in appositi luoghi di documentazione e di informazione; e) cooperare con ecomusei di altre realtà territoriali; f) favorire l'inserimento dell'offerta ecomuseale nei programmi di marketing e di valorizzazione territoriale promossi dai sistemi turistici locali; g) coordinare la propria attività con i progetti integrati di sviluppo locale promossi nel territorio da soggetti pubblici e privati. 3. Gli ecomusei svolgono il ruolo di catalizzatori dei processi di valorizzazione condivisa dei territori e dei loro patrimoni e delle reti di relazioni locali, attraverso il coinvolgimento delle comunità, delle istituzioni culturali e scolastiche e delle associazioni del territorio. 4. Gli ecomusei assolvono ai propri compiti mediante personale professionalmente qualificato, si dotano di un proprio statuto o regolamento approvato dagli organi competenti e provvedono alla rilevazione dei dati sui propri servizi, attività e utenti. 5. Gli ecomusei sono istituiti dalla Giunta regionale su proposta delle amministrazioni interessate e sulla base del Ecomusei

possesso dei seguenti requisiti: a) presenza nel territorio di risorse naturalistiche, architettoniche, artistiche, storiche di particolare rilievo e messa a disposizione di almeno un edificio caratteristico di interesse storico; b) coinvolgimento di associazioni operanti nel territorio nel settore della valorizzazione della cultura locale, mediante accordi di programma indicanti compiti e risorse materiali e finanziarie di ogni partecipante; c) elaborazione di un piano di gestione e di un progetto pluriennale; d) partecipazione attiva dei residenti al progetto e ampio coinvolgimento delle realtà economiche locali. 6. L'istituzione degli ecomusei è promossa da comuni singoli o associati. 7. Ogni ecomuseo ha una propria denominazione e un proprio marchio esclusivo, coerente graficamente con il sistema di identità visiva del patrimonio culturale di cui al comma 4 dell'articolo 18. Art. 12 1. La Regione promuove il Sistema museale della Sardegna quale organizzazione di rete rivolta a favorire sul territorio regionale la fruizione dei beni culturali e la qualità dei servizi di conservazione, gestione e valorizzazione ai fini della conoscenza del patrimonio culturale da parte dei residenti e della promozione del turismo culturale. 2. Il Sistema museale della Sardegna adotta la cooperazione come base dello sviluppo programmato dei servizi e delle attività e si articola su base territoriale. Aderiscono al Sistema museale della Sardegna, purché provvisti degli standard minimi di qualità dei servizi e delle dotazioni definiti dal Piano regionale di cui all'articolo 7, i musei regionali, ossia quelli promossi dalla Regione con la partecipazione di enti pubblici o privati e di istituzioni scientifiche e di ricerca, i musei di ente locale, i parchi archeologici, gli ecomusei e i sistemi museali territoriali; vi possono aderire, previa le opportune intese e purché provvisti degli standard minimi di qualità dei servizi e delle dotazioni definiti dal Piano regionale di cui all'articolo 7, musei pubblici e privati, di qualsiasi natura giuridica e titolarità istituzionale, presenti nel territorio. 3. I sistemi museali sono aggregazioni di musei e costituiscono lo strumento per mezzo del quale gli enti locali attuano la cooperazione e l'integrazione dell'offerta culturale, la qualificazione e lo sviluppo dei servizi, promuovono la salvaguardia e la valorizzazione del patrimonio culturale e paesaggistico dei loro territori. 4. I sistemi museali hanno i seguenti compiti: a) coordinare la programmazione degli istituti e dei luoghi della cultura associati; b) cooperare con il sistema informativo regionale e assicurare la circolazione delle informazioni, nonché la divulgazione degli studi e delle ricerche; c) istituire e gestire servizi comuni agli istituti e ai luoghi della cultura associati; d) promuovere le attività comuni di tutela e di valorizzazione del patrimonio culturale; e) raccogliere ed elaborare le rilevazioni sui servizi, sulle attività e sugli utenti dei musei associati e trasmetterle alle province; f) coordinare la collaborazione degli istituti e dei luoghi della cultura associati con strutture e servizi sociali, culturali e scolastici del territorio. Sistemi museali

5. I sistemi museali sono istituiti sulla base di un accordo formale di cooperazione tra enti e il loro funzionamento è regolato da un atto approvato dagli enti titolari e redatto in armonia con i principi e le finalità della presente legge; gli accordi formali per l'istituzione dei sistemi devono prevedere: a)

l'ambito territoriale e la struttura organizzativa; b) le funzioni del sistema museale; c) la composizione e le attribuzioni degli organi di gestione e di rappresentanza; d) i servizi tecnico-amministrativi comuni e il relativo personale; e) le modalità di finanziamento e di riparto degli oneri. 6. I musei possono istituire altre forme di collaborazione attraverso reti regionali tematiche, con particolare riguardo all'istituzione della rete museale dell'emigrazione. I sistemi museali territoriali e le reti tematiche sono riconosciuti dalla Regione, su proposta degli enti locali interessati. Possono aderire ai sistemi museali territoriali o alle reti tematiche, previa le opportune intese e purché provvisti degli standard minimi di qualità dei servizi e delle dotazioni definiti dal Piano regionale di cui all'articolo 7, musei pubblici e privati, o istituti e luoghi della cultura equiparati di qualsiasi natura giuridica e titolarità. Art. 13 1. La rete museale dell'emigrazione ha lo scopo di conservare, documentare e diffondere la conoscenza della cultura e dei valori identitari degli emigrati sardi, di rafforzare la coscienza di appartenenza alle loro radici culturali e storiche, di realizzare la maggiore integrazione possibile fra la comunità regionale e la comunità dei sardi nel mondo. 2. La rete museale dell'emigrazione è formata da ogni museo che conservi, anche in sezioni a ciò dedicate, testimonianze documentarie sulle diverse comunità di sardi emigrati; ad essa concorrono, con i propri materiali, le sezioni di storia locale delle biblioteche e gli archivi storici. 3. La rete museale dell'emigrazione attiva rapporti di collaborazione con il Ministero degli esteri, con università, istituzioni e associazioni culturali italiane e straniere, pubbliche e private, ambasciate, associazioni imprenditoriali e sindacali e di studiosi. Art. 14 1. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge è istituito l'Osservatorio regionale dei musei, organismo tecnico scientifico con funzione consultiva e propositiva nei confronti della Giunta regionale riguardo alla stesura del Piano regionale di cui all'articolo 7 e alla sua attuazione, nonché alla qualità culturale e scientifica del Sistema museale della Sardegna e all'istituzione di nuovi musei, parchi archeologici ed ecomusei. 2. L'Osservatorio è istituito con decreto dell'Assessore regionale competente ed è composto da: a) tre direttori di musei regionali e di ente locale, eletti collegialmente dai direttori dei musei regionali e di ente locale; Rete museale dell'emigrazione Osservatorio regionale dei musei

b) un rappresentante dei musei ecclesiastici designato dalla Conferenza episcopale sarda; c) un rappresentante dei musei di proprietà privata aderenti al Sistema museale regionale, designato dai titolari dei musei di proprietà privata; d) quattro rappresentanti degli enti locali nominati dal Consiglio delle autonomie locali; e) tre esperti di riconosciuta e documentata competenza in materia di musei, parchi archeologici ed ecomusei, designati dal Consiglio regionale con voto limitato a uno; f) un rappresentante dell'International Council of Museums (ICOM) operante nel territorio regionale, designato dal presidente dell'ICOM Italia o dal presidente regionale; g) due rappresentanti delle associazioni datoriali e di categoria degli operatori dei musei di ente locale, dei parchi archeologici e degli ecomusei da queste designati; h) il dirigente del Servizio beni culturali dell'Assessorato regionale competente. Possono far parte dell'Osservatorio, previo accordo con l'ente di appartenenza, un rappresentante dei musei statali e uno delle soprintendenze archeologiche, designati dalla Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della Sardegna e un rappresentante delle due università della Sardegna, designato dai rettori tra i docenti di riconosciuta e documentata competenza in materia di beni culturali e paesaggistici. 3. I membri dell'Osservatorio, alla prima seduta, eleggono un presidente. L'Osservatorio resta in carica per la durata della legislatura, si riunisce almeno due volte l'anno, su convocazione del suo presidente. Le funzioni di segreteria dell'Osservatorio sono svolte da un funzionario dell'Assessorato competente. 4. Entro il mese di ottobre di ciascun anno, l'Osservatorio presenta all'Assessore regionale competente la relazione annuale sullo stato del Sistema museale della Sardegna ed esprime, anche con il concorso di esperti esterni di riconosciuta competenza nazionale ed internazionale, una valutazione sull'efficienza ed efficacia di utilizzo delle risorse erogate nel precedente anno; le risultanze di tale valutazione costituiscono un elemento informativo rilevante ai fini della ripartizione per gli anni successivi dei finanziamenti di cui all'articolo 21. 5. Ai componenti

dell'Osservatorio regionale dei musei sono attribuiti le indennità e i rimborsi previsti dalla legge regionale 22 giugno 1987, n. 27. Capo II Sistema bibliotecario della Sardegna Art. 15 1. La biblioteca è una struttura informativa permanente, aperta al pubblico, che fornisce accesso alla conoscenza e all'informazione, accresce le proprie raccolte, le organizza e ne promuove lo sviluppo in funzione delle esigenze dei propri utenti e della crescita culturale e sociale della comunità di riferimento in una prospettiva multiculturale. 2. L'archivio storico è una struttura permanente preposta alla raccolta e alla conservazione della documentazione originale di interesse storico della comunità locale; a tal fine provvede alla sua adeguata valorizzazione e Biblioteche e archivi storici degli enti territoriali

conservazione, all'ordinamento e all'inventariazione, ne promuove l'utilizzazione scientifica e l'uso pubblico nel rispetto dei principi di tutela della riservatezza previsti dalla legislazione vigente. 3. Ai fini della presente legge sono equiparati alle biblioteche gli archivi storici, le fototeche, le fonoteche, le videoteche, le mediateche e altri centri di documentazione e informazione comunque denominati, nonché le strutture rivolte a favorire l'accesso alla conoscenza e all'informazione, ove queste possano essere funzionalmente integrate nell'organizzazione del Sistema bibliotecario della Sardegna. 4. Le biblioteche hanno il compito di: a) acquisire, aggiornare, revisionare, conservare, organizzare, mettere a disposizione informazioni e documenti su qualsiasi supporto e promuovere la lettura; b) erogare servizi informativi e documentari, anche a sostegno della formazione continua dei cittadini; c) organizzare i servizi e gli spazi in maniera funzionale e in relazione alle diverse fasce di utenti; d) inventariare il materiale a qualsiasi titolo acquisito e catalogarlo secondo regole e standard nazionali e internazionali; e) erogare servizi informativi e documentari rivolti a fasce di utenti svantaggiati, in particolare ipovedenti e non vedenti; f) fornire assistenza agli utenti per la ricerca e l'acquisizione di informazioni e documenti; g) promuovere e comunicare i servizi della biblioteca mediante apposita segnaletica e carte dei servizi; h) curare il reperimento e l'organizzazione della documentazione locale al fine di valorizzare e far conoscere il patrimonio culturale della Sardegna a partire dalle proprie raccolte, anche in collaborazione con università, istituti e centri di ricerca; i) operare in collegamento con altre biblioteche e istituti della cultura locali, nazionali e internazionali. 5. Le biblioteche assolvono ai propri compiti mediante personale professionalmente qualificato, si dotano di un proprio statuto o regolamento approvato dagli organi competenti e provvedono alla rilevazione, almeno annuale, dei dati sui propri servizi, attività e utenti. 6. I servizi delle biblioteche e degli archivi storici sono gratuiti; possono essere a carico degli utenti le spese sostenute per l'erogazione di particolari servizi, aggiuntivi a quelli di base, che per loro natura, funzionamento o tipo di fornitura, comportino costi supplementari anche connessi all'utilizzazione di tecnologie. 7. Le province depositano una copia delle pubblicazioni, da loro a vario titolo curate, nelle biblioteche di tutti i comuni del proprio territorio ed una copia presso la biblioteca regionale. I comuni depositano una copia delle pubblicazioni, da loro a vario titolo curate, nelle proprie biblioteche, una copia nella biblioteca del capoluogo di provincia ed una copia presso la biblioteca regionale. Art. 16 1. La Regione promuove il Sistema bibliotecario della Sardegna quale organizzazione di rete rivolta a favorire il conseguimento sul territorio regionale, a costi ottimali, degli obiettivi di acquisizione, conservazione e diffusione del patrimonio librario e documentario e la qualità dei servizi al pubblico. Sistemi bibliotecari

2. Il Sistema bibliotecario della Sardegna si ispira ai principi espressi nel manifesto UNESCO per le biblioteche pubbliche, adotta la cooperazione territoriale come base dello sviluppo programmato dei servizi e si articola su base territoriale. Aderiscono al Sistema bibliotecario della Sardegna, purché provvisti degli standard minimi di qualità dei servizi e delle dotazioni definiti dal Piano regionale di cui all'articolo 7, le biblioteche regionali, le biblioteche di aziende o enti regionali, le biblioteche di ente e di interesse locale, i sistemi bibliotecari territoriali. Vi possono aderire, previa le opportune intese e purché provviste degli standard minimi di qualità dei servizi e delle dotazioni definiti dal Piano

regionale, le biblioteche statali e le biblioteche di proprietà di soggetti pubblici e privati presenti nel territorio. 3. I sistemi bibliotecari territoriali sono aggregazioni di biblioteche e costituiscono lo strumento mediante il quale gli enti locali attuano la cooperazione bibliotecaria, la valorizzazione delle risorse, la qualità e lo sviluppo dei servizi. 4. I sistemi bibliotecari hanno il compito di: a) organizzare i servizi nel territorio e il coordinamento dei programmi delle biblioteche associate, anche attraverso una loro specializzazione tematica; b) pianificare l'incremento coordinato delle collezioni, anche attraverso forme di acquisto centralizzate, ed elaborare protocolli per la gestione delle collezioni, per la revisione e lo scarto dei documenti, per l'uniformità delle procedure amministrative; c) attivare la catalogazione partecipata e la manutenzione del catalogo, nonché organizzare e gestire il prestito interbibliotecario favorendo la più ampia circolazione dei documenti; d) organizzare attività coordinate di promozione della lettura e dei servizi bibliotecari; e) svolgere attività di assistenza biblioteconomia e tecnologica alle biblioteche associate; f) raccogliere ed elaborare annualmente le rilevazioni dei dati su servizi, attività e utenti delle biblioteche associate e trasmetterle alle province; g) collaborare con strutture e servizi sociali, culturali e scolastici del territorio incentivando in particolare l'integrazione delle biblioteche scolastiche, singole o organizzate in reti; h) promuovere servizi bibliotecari destinati alle persone in stato di disagio integrandoli nei sistemi bibliotecari operanti nel territorio. 5. I sistemi bibliotecari sono istituiti sulla base di un accordo formale di cooperazione anche tra enti o biblioteche di uno stesso ente, ovvero entrambi. Sono regolati da un atto approvato dagli enti titolari, elaborato in armonia con i principi e le finalità della presente legge; tali accordi devono prevedere: a) l'ambito territoriale e la struttura organizzativa; b) le funzioni del sistema; c) la composizione e le attribuzioni degli organi di gestione e di rappresentanza; d) i servizi tecnico-amministrativi comuni; e) il personale assegnato a tali servizi; f) le modalità di finanziamento e di riparto degli oneri. 6. I sistemi bibliotecari, istituiti in aree territorialmente omogenee, sono riconosciuti dalla Regione, sentiti gli enti

locali interessati. Ai sistemi bibliotecari possono aderire, purché provviste degli standard minimi di qualità dei servizi e delle dotazioni definiti dal Piano regionale di cui all'articolo 7, biblioteche pubbliche e private, di qualsiasi natura giuridica e titolarità istituzionale, presenti nel territorio. Art. 17

1. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge è istituito l'Osservatorio regionale delle biblioteche, organismo tecnico scientifico con funzione consultiva e propositiva nei confronti della Giunta regionale riguardo alla stesura del Piano regionale di cui all'articolo 7, alla sua attuazione e alla qualità culturale e scientifica del Sistema bibliotecario della Sardegna e alla istituzione di nuove biblioteche e archivi storici. 2. L'Osservatorio è istituito con decreto dell'Assessore regionale competente ed è composto da: a) due direttori di biblioteche di ente locale e un responsabile di sistemi bibliotecari, eletti rispettivamente dai direttori delle biblioteche di ente locale e dai responsabili dei sistemi bibliotecari; b) un rappresentante degli archivi storici di ente locale eletto dai direttori degli archivi di ente locale; c) un rappresentante delle biblioteche e archivi ecclesiastici designato dalla Conferenza episcopale sarda; d) quattro rappresentanti degli enti locali designati dal Consiglio delle autonomie locali; e) due esperti di riconosciuta e documentata competenza in materia di biblioteche eletti dal Consiglio regionale con voto limitato a uno; f) un rappresentante dell'Associazione italiana biblioteche designato dal presidente regionale dell'associazione; g) due rappresentanti delle associazioni datoriali e di categoria degli operatori delle biblioteche e degli archivi di ente locale da queste designati; h) i dirigenti del Servizio beni librari dell'Assessorato regionale competente e della biblioteca regionale. Possono far parte dell'Osservatorio, previo accordo con l'ente di appartenenza, un rappresentante delle biblioteche e degli archivi statali designato dal Ministero per i beni e le attività culturali, un responsabile dei sistemi bibliotecari, se formalmente istituiti, delle due università della Sardegna da queste designato e un rappresentante delle biblioteche scolastiche designato dalla Direzione scolastica regionale. 3. I membri dell'Osservatorio, alla prima seduta, eleggono il presidente. L'Osservatorio resta in carica per la durata della legislatura e si riunisce almeno due volte l'anno su

convocazione del suo presidente. Le funzioni di segreteria dell'Osservatorio sono svolte da un funzionario dell'Assessorato regionale competente. 4. Entro il mese di ottobre di ciascun anno l'Osservatorio presenta all'Assessore regionale competente la relazione annuale sullo stato del Sistema bibliotecario della Sardegna ed esprime, anche con il concorso di esperti esterni di riconosciuta competenza nazionale ed internazionale, una valutazione sull'efficienza ed efficacia di utilizzo delle risorse erogate nel precedente anno; le risultanze di tale valutazione costituiscono un elemento informativo rilevante ai fini della ripartizione, per gli anni successivi, dei finanziamenti di cui all'articolo 21. 5. Ai componenti dell'Osservatorio regionale delle biblioteche sono attribuiti le indennità e i rimborsi previsti dalla legge regionale n. 27 del 1987. Osservatorio regionale delle biblioteche

Capo III Sistema informativo Art. 18 1. La Regione, per l'espletamento delle funzioni previste dalla lettera b) del comma 1 dell'articolo 4, organizza, gestisce e aggiorna un sistema informativo del patrimonio culturale della Sardegna, con la finalità di rilevare i dati utili alla conoscenza dei beni culturali e del paesaggio e del loro stato di conservazione, di raccogliere e valorizzare il patrimonio di conoscenze già esistenti sul territorio favorendo la collaborazione e lo scambio reciproco con lo Stato, gli enti locali, le università e altri istituti e soggetti pubblici e privati, nonché di assicurare la messa in rete dell'offerta culturale e di contribuire ai sistemi informativi nazionali; in particolare, la Regione organizza, gestisce e aggiorna: a) il catalogo regionale dei beni archeologici, artistici, storici ed etnoantropologici; b) il catalogo regionale dei beni librari e documentali; c) il portale del patrimonio culturale della Sardegna. 2. Il sistema informativo del patrimonio culturale della Sardegna contribuisce a garantire la pubblicità e la trasparenza dell'intervento pubblico sui beni culturali e sul paesaggio e consente l'accesso ai dati nei limiti previsti dalla legislazione vigente. 3. La Regione concorre con lo Stato, le altre regioni e con istituti e soggetti pubblici e privati alla definizione di metodologie comuni per la raccolta, lo scambio, l'accesso e l'elaborazione dei dati catalografici nonché per l'integrazione delle reti nel campo dei beni culturali e del paesaggio. 4. La Regione, per promuovere il patrimonio culturale della Sardegna, istituisce un sistema di identità visiva le cui caratteristiche e modalità di utilizzo sono determinate dalla Giunta regionale. Art. 19 Sistema informativo del patrimonio culturale Albo regionale degli istituti e dei luoghi della cultura 1. Con provvedimento della Giunta regionale e successivo decreto dell'Assessore regionale competente è istituito l'Albo regionale degli istituti e dei luoghi della cultura che abbiano ottenuto il riconoscimento regionale sulla base dei requisiti minimi di qualità dei servizi e delle dotazioni indicati nel Piano regionale di cui all'articolo 7. L'Albo, predisposto dall'Assessorato competente, è suddiviso per settori ed aggiornato annualmente. Capo IV Enti e istituzioni culturali Art. 20 Enti e istituzioni culturali - Celebrazioni

1. La Regione, anche in concorso con enti pubblici territoriali, interviene con contributi annuali a sostegno delle attività di enti e istituzioni culturali e scientifiche di particolare importanza presenti in ambito regionale. Ai fini dell'ottenimento del contributo regionale gli enti e le istituzioni culturali devono: a) essere stati istituiti con legge della Regione e svolgere i compiti stabiliti dalla stessa legge, oppure essere in possesso di personalità giuridica; b) essere costituiti e svolgere un'attività continuativa da almeno cinque anni; c) disporre di una sede adeguata e di attrezzature idonee per lo svolgimento delle proprie attività; d) non avere fini di lucro; e) promuovere e svolgere in modo continuativo attività di ricerca e di elaborazione documentata e fruibile, realizzata anche attraverso seminari permanenti, corsi, concorsi, convegni, mostre, premi letterari e altre manifestazioni di valore culturale e scientifico; f) svolgere e fornire servizi di accertato valore collegati alla propria attività di ricerca; g) pubblicare i risultati della propria attività culturale e scientifica; h) predisporre e attuare programmi triennali di attività; i) documentare l'attività svolta nel triennio precedente la richiesta di contributo, nonché presentare i relativi rendiconti annuali approvati dagli organi statutari competenti. 2. Gli enti e le

istituzioni che operano sulle medesime tematiche devono coordinare tra loro la programmazione e lo svolgimento delle attività. 3. Per le finalità di cui al comma 1 la Regione istituisce un fondo unico la cui articolazione è definita con decreto dell'Assessore regionale competente sulla base del parere di una apposita commissione scientifica costituita da tre esperti di riconosciuta e documentata competenza nazionale ed internazionale, nominati dal Consiglio regionale con voto limitato a uno, ed incaricata dell'accertamento dei requisiti di cui al comma 1 e della valutazione delle attività programmate e realizzate. La commissione dura in carica per l'intera legislatura; ai componenti della commissione sono attribuiti le indennità e i rimborsi previsti dalla legge regionale n. 27 del 1987. 4. In sede di prima applicazione gli enti e le istituzioni culturali e scientifiche già finanziati con leggi regionali devono conseguire i requisiti di cui al comma 1 entro quindici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. 5. La Regione, attraverso apposito capitolo di bilancio, può concorrere con contributi annuali all'organizzazione di manifestazioni celebrative di figure di protagonisti della storia e della cultura della Sardegna. Titolo IV Disposizioni finanziarie, transitorie e finali Art. 21 1. La Regione persegue le finalità della presente legge attraverso interventi finanziari annuali per: a) la gestione e l'incremento del Catalogo regionale dei beni archeologici, artistici, storici ed etnoantropologici, Finanziamenti regionali

nonché la gestione e l'aggiornamento del sistema informativo e la promozione del patrimonio culturale della Sardegna; b) il funzionamento dei musei regionali, dell'Istituto superiore regionale etnografico di cui all'articolo 16 della legge regionale 5 luglio 1972, n. 26, e della Fondazione Costantino Nivola di cui all'articolo 6 della legge regionale 31 luglio 1990, n. 35; c) il restauro di beni culturali di rilevante interesse artistico, storico, archeologico ed etnoantropologico; d) la promozione della ricerca archeologica e paleontologica nel territorio della Sardegna; e) l'acquisizione di beni culturali anche in via di prelazione; f) l'acquisizione di opere d'arte contemporanea da destinare ai musei regionali e di ente locale; l'organizzazione di manifestazioni artistiche e culturali di interesse regionale, nazionale e internazionale; gli scambi internazionali e le residenze di artisti; g) le convenzioni e gli accordi di cui al comma 3 dell'articolo 4; h) la formazione e l'aggiornamento degli operatori dei musei, dei parchi archeologici e degli ecomusei; i) l'istituzione e il consolidamento di distretti culturali; l) la gestione e l'incremento del Catalogo regionale dei beni librari e documentari; la catalogazione di materiale documentario moderno ed antico; la gestione e l'aggiornamento del sistema informativo dedicato ai beni librari; m) progetti di promozione della lettura e festival letterari d'interesse regionale, nazionale e internazionale; n) l'esercizio dei compiti di soprintendenza di beni librari; o) il funzionamento della Biblioteca e dell'Archivio storico dell'Amministrazione regionale; p) il funzionamento del centro per i servizi culturali Società umanitaria di cui alla legge regionale 15 giugno 1978, n. 37, e della relativa biblioteca, con sede a Cagliari; q) la formazione e l'aggiornamento degli operatori delle biblioteche e degli archivi storici; r) il sostegno alle attività di enti e istituzioni culturali e scientifiche di particolare importanza in ambito regionale; s) l'organizzazione di manifestazioni celebrative di figure di protagonisti della storia e della cultura della Sardegna; t) il sostegno alla promozione di elaborati in lingua sarda, da parte di singoli studenti o di classi nelle scuole isolate di ogni ordine e grado, sulle materie di cui alla presente legge; u) ogni altro intervento di livello regionale rivolto al perseguimento delle finalità della presente legge. 2. La Regione persegue le finalità di cui alla presente legge anche attraverso trasferimenti di risorse ordinarie alle province da destinarsi, in base agli indirizzi del Piano regionale di cui all'articolo 7, per: a) la costituzione, il funzionamento e l'incremento dei musei di ente locale e di interesse locale; b) la gestione dei servizi relativi a musei di ente locale, parchi archeologici ed ecomusei; c) il funzionamento dei sistemi museali; d) la costituzione, il funzionamento e l'incremento delle biblioteche di ente locale; e) il funzionamento dei sistemi bibliotecari; f) la gestione dei servizi relativi a biblioteche e archivi storici di ente locale e d'interesse locale; g) il funzionamento dei centri e delle istituzioni bibliografiche private di cui al comma 1 dell'articolo 36 del decreto

del Presidente della Repubblica n. 348 del 1979; h) il funzionamento dei centri per i servizi culturali UNLA e Società umanitaria di cui alla legge regionale n. 37 del 1978, e delle relative biblioteche, con sede ad Alghero, Carbonia, Iglesias, Macomer e Oristano. Art. 22 1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, valutati in euro 28.297.000 per l'anno 2006, in euro 29.996.000 per l'anno 2007 e in euro 29.036.000 per l'anno 2008 e successivi, si fa fronte come segue: a) quanto a euro 28.297.000 per l'anno 2006, a euro 24.996.000 per l'anno 2007 e a euro 24.036.000 per l'anno 2008 e successivi, con le risorse già destinate agli interventi previsti dalle leggi regionali di cui si dispone l'abrogazione con l'articolo 23, iscritte in conto delle UPB S11.025, S11.027, S11.033, S11.034, S11.042 e S11.052; b) quanto a euro 5.000.000 per gli anni 2007 e successivi, con la variazione di cui al comma 2. 2. Nel bilancio della Regione per gli anni 2006-2008 sono introdotte le seguenti variazioni: in diminuzione 03 - Programmazione UPB S03.006 Fondo per i nuovi oneri legislativi di parte corrente 2006 euro ----- 2007 euro 5.000.000 2008 euro 5.000.000 mediante pari riduzione della riserva di cui alla voce 8 della tabella A allegata alla legge 24 febbraio 2006, n. 1 (finanziaria 2006). in aumento 04 - Enti Locali UPB S04.019 Trasferimenti agli enti locali - parte corrente 2006 euro ----- 2007 euro 2.370.000 2008 euro 2.370.000 11 - Pubblica Istruzione UPB S11.025 Tutela, conservazione e valorizzazione dei beni culturali 2006 euro ----- 2007 euro 1.660.000 2008 euro 1.660.000 UPB S11.027 Norma finanziaria

Investimenti per la tutela, la conservazione e la valorizzazione dei beni culturali 2006 euro ----- 2007 euro 350.000 2008 euro 350.000 UPB S11.033 Interventi a favore delle biblioteche e per la promozione della lettura 2006 euro ----- 2007 euro 260.000 2008 euro 260.000 UPB S11.052 Interventi per attività e manifestazioni culturali e di spettacolo 2006 euro ----- 2007 euro 360.000 2008 euro 360.000 4. Le spese per l'attuazione della presente legge gravano sulle citate UPB, di cui ai commi 1 e 2, del bilancio della Regione per gli anni 2006-2008 e su quelle corrispondenti dei bilanci per gli anni successivi. Art. 23 1. A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge sono abrogate le seguenti disposizioni e leggi regionali: a) legge regionale 24 novembre 1950, n. 64 (Erogazione di contributi per la costituzione, il riordinamento e l'incremento delle biblioteche dipendenti da enti locali); b) articoli 1, 2 e 3 e commi 1, 2, 7 e 8 dell'articolo 4 della legge regionale 7 febbraio 1958, n. 1 (Disposizioni per i musei degli enti locali, lo sviluppo delle ricerche archeologiche ed il finanziamento di opere urgenti per la conservazione dei monumenti); c) legge regionale 20 giugno 1979, n. 49 (Modifiche alla legge regionale 7 febbraio 1958, n. 1, già modificata con legge regionale 14 gennaio 1969, n. 2, recante disposizioni per i musei degli enti locali, lo sviluppo delle ricerche archeologiche ed il finanziamento di opere urgenti per la conservazione dei monumenti); d) lettere e) ed f) del comma 6 dell'articolo 92, comma 7 dell'articolo 110 e articolo 113 della legge regionale 4 giugno 1988, n. 11 (legge finanziaria 1988); e) articolo 81 della legge regionale 30 maggio 1989, n. 18 (legge finanziaria 1989); f) comma 1 dell'articolo 20 e commi 2 e 6 dell'articolo 80 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 13 (legge finanziaria 1990); g) comma 2 dell'articolo 29 e articolo 86 della legge regionale 28 aprile 1992, n. 6 (legge finanziaria 1992); h) articolo 1 della legge regionale 8 luglio 1993, n. 30 (Disposizioni varie in materia di attività culturali e sociali); i) legge regionale 9 giugno 1994, n. 29 (Norme per il recupero e la valorizzazione del patrimonio archeologico-industriale della Sardegna); Abrogazioni

l) comma 5 dell'articolo 50 e articolo 51 della legge regionale 7 aprile 1995, n. 6 (legge finanziaria 1995); m) articolo 55 della legge regionale 15 febbraio 1996, n. 9 (legge finanziaria 1996); n) comma 6 dell'articolo 39 della legge regionale 15 aprile 1998, n. 11 (legge finanziaria 1998); o) articolo 29 della legge regionale 18 gennaio 1999, n. 1 (legge finanziaria 1999); p) articolo 38 della legge regionale 20 aprile 2000, n. 4 (legge finanziaria 2000); q) commi 14, 15 e 16 dell'articolo 4 della legge regionale 24 aprile 2001, n. 6 (legge finanziaria 2001); r) commi 3, 9, 10, 11, 12, 13 e 15 dell'articolo 26 della legge regionale 22 aprile 2002, n. 7 (legge finanziaria 2002); s) lettere a), b) e c) del comma 4 dell'articolo 13 della legge regionale 29 aprile 2003, n. 3 (legge finanziaria 2003). Art. 24 1. Il completamento dei procedimenti amministrativi in corso al momento dell'entrata in vigore della presente legge è effettuato ai sensi delle preesistenti norme di riferimento. Art. 25 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna. La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione. Data a Cagliari, addì 20 settembre 2006 Soru Norma transitoria Entrata in vigore

LEGGE REGIONALE N. 056

Riconoscimento degli ecomusei per la valorizzazione della cultura e delle tradizioni locali ai fini ambientali, paesaggistici, culturali, turistici ed economici

Approvata nella seduta del 3 luglio 2007

Servizio Segreteria dell'Assemblea consiliare LCR/0056 CC1

2

Art. 1

(Definizione e finalità)

1 **1.** Ai fini della presente legge per ecomuseo si intende un'istituzione culturale, costituita dai soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, che assicura, su un determinato territorio e con la partecipazione della popolazione, le funzioni di ricerca, conservazione, valorizzazione di un insieme di beni culturali, rappresentativi di un ambiente e dei modi di vita che lì si sono succeduti e ne accompagnano lo sviluppo.

2 **2.** La Regione promuove la costituzione, il riconoscimento e lo sviluppo degli ecomusei nel proprio territorio al fine di ricostruire, testimoniare, valorizzare e accompagnare nel loro sviluppo la memoria storica, la vita locale, la cultura materiale e immateriale e quella del paesaggio, le relazioni fra ambiente naturale ed ambiente antropizzato, le tradizioni, la ricostruzione e la trasformazione degli ambienti di vita e di lavoro delle comunità locali.

3 **3.** La Regione, per conseguire le finalità di cui al comma 2, favorisce l'organizzazione di aree di dimensioni e caratteristiche adeguate ed omogenee per recuperare immobili ed attrezzature, nonché raccogliere la documentazione idonea alle finalità di cui al comma 4.

4 **4.** Costituiscono finalità prioritarie degli ecomusei:

- 0 a) il coinvolgimento e la partecipazione attiva della popolazione in quanto l'ecomuseo rappresenta l'espressione della cultura di un territorio ed ha come principale riferimento la comunità locale;
- 1 b) la ricostruzione delle trasformazioni sociali, economiche, culturali e ambientali storicamente vissute dalle comunità locali e dai territori, al fine di accompagnare lo sviluppo sostenibile e condiviso;
- 2 c) la sensibilizzazione e la promozione allo sviluppo sostenibile delle comunità locali, delle istituzioni, in particolare culturali, scientifiche e scolastiche, delle attività economiche, degli enti ed associazioni locali;
- 3 d) la conservazione ed il restauro di ambienti di vita tradizionali per tramandare le testimonianze e le trasformazioni della cultura materiale e immateriale e ricostruire l'evoluzione delle abitudini di vita e di lavoro delle popolazioni locali, delle tradizioni religiose, culturali, ricreative e agricole, dell'utilizzo delle risorse naturali, delle tecnologie, delle fonti energetiche e delle materie impiegate nelle attività produttive;
- 4 e) la valorizzazione dei territori e dei loro patrimoni, di immobili caratteristici e storici, mobili ed attrezzi, strumenti di lavoro e ogni altro oggetto utile alla ricostruzione fedele di ambienti di vita tradizionali, sia interni che esterni, consentendone la salvaguardia e la buona manutenzione, nonché il rafforzamento delle reti di relazioni locali;
- 5 f) la ricostruzione di ambienti di vita e di lavoro tradizionali volti alla produzione di beni o servizi da offrire ai visitatori, creando occasioni di impiego e di vendita di prodotti locali, nonché di didattica, sport e svago in genere;
- 6 g) la predisposizione di percorsi turistici e culturali volti a ricostituire gli ambienti tradizionali;

- 7 h) la promozione e il sostegno delle attività di ricerca scientifica e didattico-educative riferite alla storia, all'arte, alle tradizioni locali ed all'ambiente;
- 8 i) lo studio, la rappresentazione e la tutela dei paesaggi tipici lombardi.

3

Art. 2

(Riconoscimento e gestione degli ecomusei)

1 **1.** Gli ecomusei sono costituiti da enti locali, in forma singola o associata, o da associazioni, fondazioni o altre istituzioni di carattere privato senza scopo di lucro, che abbiano come oggetto statutario le finalità di cui all'articolo 1.

2 **2.** La Giunta regionale, acquisito il parere della commissione consiliare competente, determina i criteri per il riconoscimento degli ecomusei.

3 **3.** Gli ecomusei sono riconosciuti con deliberazione della Giunta regionale.

4 **4.** La Regione riconosce ad ogni ecomuseo una denominazione esclusiva ed originale ed un marchio, a tutela anche del territorio rappresentato.

5 **5.** La Regione favorisce la creazione di una rete culturale degli ecomusei a livello nazionale e internazionale e la formazione del personale addetto alla gestione degli ecomusei.

6 **6.** Il riconoscimento degli ecomusei è sottoposto a verifica quinquennale da parte della Giunta regionale.

7 **7.** La Giunta regionale trasmette alla competente commissione consiliare una relazione biennale sullo stato di attuazione della presente legge.

8 **8.** La gestione degli ecomusei è affidata ai soggetti di cui al comma 1 nelle forme e nei modi previsti dai propri ordinamenti.

Art. 3

(Consulta regionale degli ecomusei)

1 **1.** E' istituita presso la Giunta regionale la Consulta regionale degli ecomusei, di seguito denominata Consulta, quale organismo che esprime pareri e formula proposte in tema di ecomusei, al fine di favorire la costituzione e lo sviluppo della rete culturale degli ecomusei.

2 **2.** La Consulta è costituita con decreto del Presidente della Giunta regionale all'inizio di ogni legislatura, resta in carica per tutta la legislatura e le sue funzioni sono prorogate fino alla sua ricostituzione.

3 **3.** In fase di prima attuazione la Consulta è costituita entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

4 **4.** La Consulta è composta:

1 a) dai rappresentanti legali degli ecomusei riconosciuti o loro delegati;

2 b) dal direttore della direzione generale regionale competente in materia di cultura.

3 **5.** La Consulta elegge il proprio presidente e vicepresidente scegliendoli tra i membri di cui al comma 4, lettera a).

4

0 6. Le funzioni di segreteria sono svolte da un funzionario designato dalla direzione regionale competente in materia di cultura.

1 7. La partecipazione alle sedute della Consulta è gratuita.

2 8. La Consulta adotta un regolamento per disciplinare il proprio funzionamento.

Art. 4

(Contributi regionali)

1 1. La Regione concede contributi per la realizzazione e lo sviluppo, compresi gli interventi per opere edilizie, acquisto di beni ed attrezzature, degli ecomusei riconosciuti ai sensi della presente legge fino al limite del 50 per cento della spesa sostenuta dall'ente proprietario o gestore.

2 2. I criteri per l'assegnazione dei contributi di cui al comma 1 sono definiti con deliberazione della Giunta regionale e i contributi sono erogati con atto del dirigente della direzione generale competente.

3 3. I contributi non possono essere utilizzati per finalità diverse da quelle per le quali sono stati assegnati.

4 4. Con la deliberazione di cui al comma 2 sono individuate le modalità di verifica sull'impiego dei contributi. Il mancato o diverso utilizzo dei contributi assegnati comporta la decadenza dal diritto al contributo.

Art. 5

(Norma finanziaria)

1 1. All'autorizzazione delle spese previste dalla presente legge si provvederà con successiva legge.

LEGGE REGIONALE 14 DICEMBRE 2007, N. 34

«Promozione e disciplina degli ecomusei.»

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONE UMBRIA N. 55 DEL 19 DICEMBRE 2007

IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato.

LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

(Oggetto)

1. La Regione promuove e disciplina, con la presente legge, gli ecomusei istituiti sul proprio territorio allo scopo di ricostruire, testimoniare e valorizzare, con il coinvolgimento attivo degli abitanti, la memoria storica, la vita, i patrimoni materiali e immateriali, le forme con cui sono state usate e rappresentate le risorse ambientali, i paesaggi che ne sono derivati, i saperi e le pratiche delle popolazioni locali e le loro trasformazioni nel tempo.

2. Gli ecomusei sono territori connotati da forti peculiarità storico-culturali, paesistiche ed ambientali, finalizzati ad attivare un processo dinamico di conservazione, interpretazione e valorizzazione del patrimonio naturale e culturale della società umbra da parte delle comunità locali, in funzione di una comprensione del ciclo ecologico, delle specificità biotopiche, geomorfologiche e demoantropologiche e del rapporto uomo-natura, accompagnando le trasformazioni del territorio nel quadro di uno sviluppo economicamente sostenibile e ambientalmente compatibile.

Art. 2

(Finalità)

1. Gli ecomusei perseguono le seguenti finalità:

- a) la valorizzazione della diversità e della complessità dei patrimoni culturali locali che si esprimono nelle memorie e nei segni storici, nei saperi e nei saper fare locali, nella specificità del paesaggio;
- b) la valorizzazione, nelle aree prescelte, di particolarità urbanistiche ed architettoniche che caratterizzano il paesaggio locale;
- c) la valorizzazione di beni mobili, di strumenti di lavoro e di ogni altro oggetto che costituisca testimonianza della cultura materiale, attraverso le attività di ricerca, acquisizione, catalogazione, riuso e manutenzione, anche in collaborazione con la rete dei musei aderenti al Sistema museale dell'Umbria;
- d) la messa a sistema, nei programmi di gestione e promozione degli ecomusei, delle attività presenti nel territorio per l'educazione alla sostenibilità da parte dei centri e laboratori della rete regionale Informazione, Formazione, Educazione Ambientale (INFEA) e del Sistema regionale dei parchi;
- e) la valorizzazione dei patrimoni immateriali quali i saperi, le tecniche, le competenze, le pratiche locali, i dialetti, i canti, le feste e le tradizioni gastronomiche, attraverso attività rivolte alla loro catalogazione, conoscenza e alla promozione della loro trasmissione;
- f) la predisposizione di percorsi nel territorio dell'ecomuseo finalizzati alla visita e alla comprensione di ambienti naturali e culturali caratteristici, al fine di una migliore fruizione da parte dei visitatori;
- g) il coinvolgimento attivo delle comunità, delle istituzioni culturali e scolastiche, delle pro-loco e di altre forme associative, nonché di soggetti imprenditoriali locali, nella cooperazione alla progettazione e alla gestione delle attività degli ecomusei;
- h) la promozione e la crescita della cooperazione tra soggetti imprenditoriali ed istituzioni, rivolte a valorizzare il patrimonio culturale locale attraverso attività finalizzate ad uno sviluppo condiviso, sostenibile e ambientalmente compatibile;

- i) la ricostruzione di contesti di vita e il mantenimento o il recupero in situ di attività tradizionali locali che possono creare occasioni d'impiego e produrre beni o servizi;
- l) la trasmissione dei saper fare locali e delle tecniche operative degli antichi mestieri, anche attraverso il sostegno ai laboratori artigiani e la creazione di botteghe-scuola.

Art. 3

(Riconoscimento degli ecomusei)

1. Il riconoscimento degli ecomusei è promosso:

- a) dagli enti locali singoli o associati sulla base di un progetto di fattibilità condiviso;
- b) da associazioni, istituzioni di natura pubblica o privata che operano nell'ambito territoriale dell'ecomuseo, previo parere favorevole degli enti locali territorialmente competenti, sulla base di un progetto di fattibilità condiviso.

2. Il progetto di fattibilità di cui al comma 1, lettere a) e b), individua i soggetti e le modalità di gestione dell'area dell'ecomuseo, delle eventuali infrastrutture e le tematiche di intervento. Il progetto di fattibilità è trasmesso dal soggetto promotore alla Regione, al fine della richiesta di riconoscimento.

3. La Giunta regionale, con proprio atto, dispone il riconoscimento dell'ecomuseo, sulla base della valutazione del progetto di fattibilità come predisposto ai sensi del comma 2, effettuata dal Comitato tecnico scientifico di cui all'articolo 6.

Art. 4

(Criteri per il riconoscimento degli ecomusei)

1. La Giunta regionale con regolamento stabilisce le modalità e i requisiti per il riconoscimento degli ecomusei tenendo conto dei seguenti criteri:

- a) caratteristiche di omogeneità culturale, geografica e paesaggistica del territorio in cui si propone l'ecomuseo;
- b) partecipazione attiva della comunità nella elaborazione del progetto di fattibilità di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a) e b);
- c) presenza di enti locali singoli o associati nell'organismo di gestione;
- d) presenza di beni di comunità, ovvero di elementi patrimoniali, materiali e immateriali, naturalistici e ambientali di riconosciuto valore, in primo luogo per le stesse comunità;
- e) esistenza di itinerari di visita;
- f) assenza sul medesimo territorio di altri ecomusei, fatti salvi quelli di natura esclusivamente tematica.

2. Con cadenza triennale, la Giunta regionale riferisce alla competente commissione consiliare sullo stato di attuazione della presente legge ed in particolare sulla sussistenza nell'ecomuseo dei requisiti accertati al momento del provvedimento regionale di riconoscimento e sulle proposte e i progetti, ed in generale sull'andamento dei lavori, del Forum di cui all'art. 7.

3. La Giunta regionale definisce il logo che caratterizza l'immagine complessiva degli ecomusei dell'Umbria.

Art. 5

(Gestione degli ecomusei)

1. Alla gestione degli ecomusei provvedono le province territorialmente competenti, o i comuni singoli o associati nel cui ambito ricade l'ecomuseo, o le comunità montane, o altri organismi pubblici o privati anche appositamente costituiti, che abbiano comunque, come scopo, le finalità di cui all'articolo 2.

2. I soggetti cui è affidata la gestione definiscono, mediante accordi, i compiti di ciascun partecipante e le risorse strumentali e finanziarie da apportare.

3. I soggetti incaricati della gestione:

- a) predispongono un programma di attività che deve indicare gli obiettivi perseguiti, le attività previste, le risorse del territorio e le strategie per la loro valorizzazione, nonché la ricognizione delle risorse finanziarie disponibili;

b) adottano, in coerenza con il documento di cui al comma 3, lettera a), il piano annuale di attuazione per l'anno successivo.

4. Il programma di attività e il piano annuale di attuazione di cui al comma 3, lettere a) e b), sono trasmessi alla Giunta regionale.

5. Ogni ecomuseo ha diritto alla denominazione esclusiva ed originale e ad utilizzare, oltre al proprio marchio, il logo regionale degli ecomusei di cui all'articolo 4, comma 3.

Art. 6

(Comitato tecnico scientifico)

1. È istituito presso la Giunta regionale il Comitato tecnico scientifico composto da:

a) due rappresentanti dell'amministrazione regionale con competenze specifiche nelle materie oggetto della presente legge, di cui uno con funzioni di Presidente, designati dalla Giunta regionale;

b) due esperti di comprovata professionalità in materia di storia, cultura e antropologia culturale, geografia e paesaggio e comunque nelle materie di cui alla presente legge, designati dall'Università degli Studi di Perugia;

c) tre rappresentanti designati dal Consiglio delle autonomie locali.

2. Il Comitato tecnico scientifico è costituito con decreto del Presidente della Giunta regionale e resta in carica per la durata della legislatura.

3. Il Comitato tecnico scientifico svolge i seguenti compiti:

a) elabora la proposta di disciplinare contenente i requisiti per il riconoscimento degli ecomusei stabiliti sulla base dei criteri di cui all'articolo 4, comma 1, da sottoporre all'approvazione della Giunta regionale;

b) valuta, sulla base del disciplinare previsto al comma 3, lettera a), i progetti di fattibilità di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a) e b), al fine del riconoscimento degli ecomusei;

c) formula proposte ai soggetti che provvedono alla gestione;

d) convoca il Forum degli operatori del settore, di cui all'articolo 7;

e) elabora indicazioni e valutazioni periodiche sul funzionamento degli ecomusei, anche al fine dell'accertamento previsto dall'articolo 4, comma 2.

4. Le funzioni di segreteria tecnica sono affidate alla Direzione Ambiente e territorio della Regione.

5. Il Comitato tecnico scientifico adotta un regolamento interno per il suo funzionamento e può invitare a partecipare alle proprie sedute esperti o persone direttamente interessate.

6. Ai componenti del Comitato tecnico scientifico è attribuito, nei casi previsti dalla vigente normativa, un gettone di presenza la cui misura è determinata dalla Giunta regionale oltre al rimborso spese documentato.

7. La misura del gettone è annualmente rideterminata sulla base dell'inflazione programmata.

Art. 7

(Forum)

1. Il Forum degli operatori del settore costituisce una sede di dibattito, di elaborazione di proposte e di scambio anche con ecomusei esterni alla regione. Al Forum partecipano:

a) rappresentanti designati dai singoli ecomusei;

b) rappresentanti degli enti locali dei territori in cui sono istituiti gli ecomusei;

c) rappresentanti di associazioni e istituzioni che concorrono alla promozione e alla gestione di ecomusei;

d) esperti del settore, anche in rappresentanza di ecomusei italiani e stranieri.

2. Il Forum è convocato almeno una volta ogni due anni dal Comitato tecnico scientifico, di cui all'articolo 6.

Art. 8

(Norma transitoria)

1. Il Comitato tecnico scientifico di cui all'art. 6 è costituito entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 9

(Norma finanziaria)

1. All'onere derivante dall'articolo 6, comma 6, si fa fronte con lo stanziamento annuale del Capitolo 560 della parte spesa del Bilancio regionale UPB 02.1.005.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Umbria.

Data a Perugia, 14 dicembre 2007

LORENZETTI

NOTE

LAVORI PREPARATORI

Disegno di legge:

– di iniziativa della Giunta regionale su proposta degli assessori Bottini, Rometti e Liviantoni, deliberazione 10 settembre 2007, n. 1430, atto consiliare n. 1000 (VIII Legislatura).

– Assegnato, per competenza in sede redigente, ai sensi dell'art. 37 dello Statuto regionale, alla III Commissione consiliare permanente "Sanità e servizi sociali", il 2 ottobre 2007.

– Approvato dalla III Commissione consiliare permanente il 22 novembre 2007, con relazioni illustrate oralmente dal presidente Ronca per la maggioranza e dal consigliere Mantovani per la minoranza (Atto n. 1000/BIS).

– Approvato dal Consiglio regionale nella seduta dell'11 dicembre 2007, deliberazione n. 206.

LEGGE REGIONALE 28 aprile 2008, n. 11.

Istituzione di ecomusei in Molise.

Il Consiglio Regionale ha approvato;

IL PRESIDENTE della REGIONE

Promulga

la seguente legge:

Art. 1

Finalità

1. La Regione Molise propone l'istituzione degli ecomusei sul proprio territorio allo scopo di recuperare, testimoniare e valorizzare la memoria storica, la vita, le figure ed i fatti, la cultura materiale ed immateriale, le relazioni tra ambiente naturale ed ambiente antropizzato, le tradizioni, le attività ed il modo in cui l'insediamento tradizionale ha caratterizzato la formazione e l'evoluzione del paesaggio e del territorio regionale, nella prospettiva di orientare lo sviluppo futuro del territorio in una logica di sostenibilità ambientale, economica e sociale, di responsabilità e di partecipazione dei soggetti pubblici e privati e dell'intera comunità locale.
2. La Regione, per conseguire lo scopo di cui al comma 1, organizza aree di dimensioni e caratteristiche adeguate e provvede ad attrezzarle, a restaurarle, a recuperare fabbricati ed attrezzature ed a raccogliere documentazione adeguata alle finalità di cui al comma 3.
3. Finalità prioritarie degli ecomusei sono:
 - a) la conservazione ed il restauro di ambienti di vita tradizionali delle aree prescelte, anche attraverso, la salvaguardia e la ricostruzione di edifici secondo i criteri dell'edilizia tradizionale, nonché attraverso il recupero di strumenti, pratiche e saperi tradizionali che testimonino le abitudini di vita e di lavoro delle popolazioni locali; le relazioni con l'ambiente circostante, le tradizioni religiose, culturali, ricreative e culinarie, l'utilizzo delle risorse naturali, delle tecnologie, delle fonti energetiche e delle materie impiegate nelle attività produttive ed i prodotti stessi;
 - b) la valorizzazione, nelle aree prescelte, di abitazioni o fabbricati caratteristici, di mobili e attrezzi, di strumenti di lavoro e di ogni altro oggetto utile alla ricostruzione fedele di ambienti di vita tradizionali consentendone la salvaguardia e la buona manutenzione;
 - c) la ricostruzione di ambiti di vita e di lavoro tradizionali che possano produrre o vendere beni o servizi, al fine di creare occasioni di lavoro per la popolazione locale ed incentivare lo sviluppo del turismo;
 - d) la predisposizione di percorsi sul territorio tendenti il più possibile ad inserire il visitatore nell'ambiente e nelle tradizioni del posto, anche attraverso la fornitura di beni e servizi adeguati;
 - e) il coinvolgimento attivo delle comunità, delle istituzioni culturali e scolastiche e delle strutture associative locali;
 - f) la promozione di iniziative volte a far conoscere le tradizioni del territorio attraverso l'attivazione di corsi, incontri, conferenze, rappresentazioni, all'interno delle strutture degli ecomusei, e rivolte anche ai turisti, da pubblicizzare adeguatamente anche mediante strumenti informatici (internet) e depliant illustrativi per le agenzie turistiche;
 - g) favorire la promozione dell'offerta ecomuseale in Italia ed all'estero attraverso strumenti pubblicitari adeguati alla più ampia diffusione, al fine di favorire le presenze turistiche e, in generale, di promuovere le tradizioni e la cultura che rappresentano.

Art. 2

Istituzione e gestione degli ecomusei

1. La Giunta regionale propone al Consiglio regionale l'istituzione ed il riconoscimento degli ecomusei, sulla base di proposte provenienti da:
 - a) enti locali, in forma singola o associata;
 - b) associazioni e fondazioni culturali ed ambientaliste, senza scopo di lucro, appositamente

- costituite o che abbiano come oggetto statutario le finalità di cui all'articolo 3.
2. Gli ecomusei sono istituiti con deliberazione del Consiglio regionale, il quale valuta il possesso dei requisiti di cui al regolamento di attuazione previsto dall'articolo 3, comma 1, e ne affida la gestione ai sensi del comma 3.
 3. La gestione di ciascun ecomuseo è affidata all'Ente che ne ha richiesto l'istituzione, o, su proposta di questo, ad uno dei soggetti individuati dal regolamento di attuazione di cui al comma 2 dell'articolo 3.
 4. Contestualmente al riconoscimento della qualifica di ecomuseo, la Regione assegna ad ognuno di esso una denominazione esclusiva e originale ed un marchio. Il marchio è veicolo di promozione dell'ecomuseo ed è tutelato nelle forme consentite. La Regione può promuovere, oltre a quello di ogni singolo ecomuseo, un marchio che raccoglie l'immagine complessiva degli ecomusei del Molise.

Art. 3

Regolamenti di attuazione

1. Con uno o più regolamenti regionali di attuazione vengono stabiliti i requisiti che gli ecomusei debbono possedere.
2. I regolamenti di cui al comma 1 individuano anche i soggetti pubblici ed i requisiti dei soggetti privati ai quali possa essere affidata la gestione degli ecomusei.
3. La Regione, nell'emanazione dei regolamenti di cui ai commi precedenti, si ispira ai principi ed alle finalità dettati dal comma 3 dell'articolo 1.

Art. 4

Finanziamenti

1. Per la costituzione e la gestione degli ecomusei sono istituiti specifici capitoli di bilancio nell'ambito della UPB 545 "*Beni e promozione culturale – Gestione archivi storici della Regione*" con il bilancio regionale 2008.
2. Alla copertura degli oneri necessari per gli anni 2009 e successivi si provvede mediante le leggi di bilancio della Regione per gli anni corrispondenti.
- 1 3. La presente legge regionale è pubblicata nel *Bollettino Ufficiale della Regione*.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino Ufficiale della Regione*. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Molise.

Data a Campobasso, addì 28 aprile 2008

Il Presidente

IORIO

